SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1989, n. 252.

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la vigenza delle norme di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, è scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente impossibilità di determinare le aliquote di valutazione per l'anno 1989 e conferire promozioni in taluni ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni al fine di colmare la predetta lacuna legislativa verificatasi in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Avanzamento Esercito

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

Art. 2.

Avanzamento Marina

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

Art. 3.

Avanzamento Aeronautica

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 4.

Avanzamento Esercito, Marina, Aeronautica

1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Art. 5.

Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1989. Tale proroga trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Copertura dell'onere

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1)

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE E NUMERO DELLE PROMOZIONI PER I TENENTI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO DA VALUTARE PER L'ANNO 1989.

RUOLO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
Ruolo normale unico delle armi	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 30 dicembre 1980	90
Corpo tecnico . . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982	8
Corpo automobilistico	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	10
Corpo di amministrazione	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	8
Corpo di commissariato Ruolo commissari	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981	3
Corpo di commissariato - Ruolo sussistenza	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981	2
Corpo sanitario - Ruolo medici	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978	2
Corpo sanitario - Ruolo chimici-farmacisti	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981	1
Corpo veterinario	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980	1
Ruolo speciale unico delle armi	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982	15

Nota. — Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

89G0328

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1989, n. 253.

Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la concreta attuazione degli interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;

Ritenuta, altresì, la necessità di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano di cui al comma 1 dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché a migliorare le condizioni della circolazione; un intervento speciale finalizzato a dotare il comune di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per l'anno 1989 per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, di lire 11 miliardi per il comune di Napoli, di lire 10 miliardi per il comune di Torino, di lire 8 miliardi per il comune di Genova e di lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata

all'adozione dei programmi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

4. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

5. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici»;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

Art. 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989.

Art. 4.

1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Art. 5.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

4. La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

Art. 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma «La Sapienza» il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma «Tor Vergata» la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 7.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *e)*, della stessa legge. A tal fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare saranno regolate da apposita convenzione.

5. Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati, in uso governativo, al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire tre miliardi nell'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

Art. 8.

1. Il sistema aeroportuale della capitale, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è integrato con l'aeroporto di Roma-Urbe nella parte in uso al Ministero dei trasporti.

2. La gestione totale dell'aeroporto di Roma-Urbe è concessa ad una società con capitale a maggioranza pubblica sottoscritto dalla Società aeroporti di Roma

nella misura del trenta per cento, nonché, per la parte restante, previo assenso del Ministro dei trasporti, da società a partecipazione statale o private, ovvero da istituti o sezioni speciali per il credito alle opere pubbliche.

3. La società concessionaria provvede alla realizzazione degli interventi necessari per l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'aeroporto di Roma-Urbe, sostenendo il relativo onere nella misura del cinquanta per cento del costo complessivo. Per la parte restante si applica l'articolo 10, commi 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. La durata della concessione è fissata in trentacinque anni dalla data dell'affidamento e alla sua scadenza tutte le opere, infrastrutture ed impianti, realizzati dalla società concessionaria, diverranno di proprietà dello Stato.

5. Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione dell'aeroporto di Roma-Urbe.

6. Le tariffe relative all'uso dei servizi e alle prestazioni rese dalla società concessionaria entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro dei trasporti.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del tesoro e per i problemi delle aree urbane, provvede, con proprio decreto, all'affidamento della concessione e, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, approva la relativa convenzione nella quale saranno determinate le opere, le infrastrutture e gli impianti di cui al comma 3, nonché la misura dell'intervento statale e le relative modalità di erogazione.

Art. 9.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

Art. 10.

1. I mutui di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, possono essere concessi anche se non sia stato perfezionato, dagli enti interessati, il procedimento approvativo del consuntivo per il 1987.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro dell'interno*

ZANONE, *Ministro della difesa*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0329

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1989, n. 254.

Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere da società esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 dicembre 1990, il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una società, esistente o da costituire, purché l'operazione nel suo complesso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e i termini previsti dal comma 1; ai conferimenti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo stesso comma 1 e quelle in materia di imposte indirette di cui all'articolo 3. Le azioni o quote ricevute per effetto dei conferimenti di cui al presente comma conservano il costo fiscale di quelle conferite.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai conferimenti che, mediante la riorganizzazione delle strutture interessate, rispondono alla finalità di rilevante ristrutturazione dell'industria nazionale e di sviluppo della produzione industriale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) ciascun conferimento deve concorrere in misura rilevante alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti devono essere effettuati in società che fin dalla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, anche attraverso società controllate o collegate, la stessa attività produttiva di quella svolta dalle società di cui sono apportate le partecipazioni o dall'azienda o complesso aziendale conferito o attività complementari; i conferimenti possono essere, altresì, effettuati anche in società che vengono costituite allo scopo di acquisire, anche attraverso conferimento di partecipazioni azionarie e non azionarie, aziende o complessi aziendali relativi alle medesime attività o ad attività complementari;

c) l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire deve essere superiore a 50 miliardi di lire;

d) le operazioni non devono intervenire tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esclusi i casi di operazioni preparatorie dei conferimenti di cui alla lettera *b)*, purché accertati specificatamente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 2.

2. Il CIPE con propria deliberazione, da adottarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta che i conferimenti rispondono alle finalità indicate nel comma 1, avuto riguardo allo sviluppo industriale dei territori del Mezzogiorno, agli aspetti occupazionali e alle ragioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente e che sussistono le condizioni previste nel medesimo comma 1. Ai fini dell'accertamento di cui al presente comma, il CIPE verifica preliminarmente che, nei settori in cui i conferimenti danno luogo ad ipotesi di concentrazione, non siano stati emessi dagli organi competenti, ove previsto da leggi vigenti alla data dell'accertamento, provvedimenti preclusivi.

3. Quando l'operazione riguarda, anche parzialmente, imprese a partecipazione statale, i Ministri interessati formulano le rispettive proposte al CIPE, che adotta le proprie deliberazioni.

4. In caso di accertamento positivo, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, corredata della relazione della società, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società stessa per il periodo in cui è avvenuto il conferimento.

5. Il CIPE è tenuto a trasmettere al Parlamento per ciascuna deliberazione una relazione che motivi analiticamente la decisione presa, gli effetti economici previsti della ristrutturazione e le sue caratteristiche tecniche rispetto alle disposizioni fiscali.

Art. 3.

1. I conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione.

2. Ai conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0330

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1989, n. 255.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Venezia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione nell'anno 1989 della «Lotteria di Venezia»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata, nell'anno 1989, l'effettuazione della «Lotteria di Venezia». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura di Alatri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Roma in data 18 maggio 1989, dalla quale risulta che la pretura di Alatri non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 3 aprile al 13 aprile 1989 a causa del trasferimento degli uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Alatri dal 3 aprile al 13 aprile 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale Ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraspecificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A3088

DECRETO 7 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Castelnuovo ne' Monti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Bologna n. 685 in data 6 giugno 1989, dalla quale risulta che l'ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Castelnuovo ne' Monti non è stato in grado di funzionare il giorno 8 marzo 1989 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Castelnuovo ne' Monti il giorno 8 marzo 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A3089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1989.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano del diritto annuale per l'anno 1989 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988 n. 340, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuo per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Vista la delibera n. 413 dell'8 maggio 1989 con cui la camera di commercio di Milano ha spostato il termine di decorrenza dell'esazione del diritto annuale dal 31 maggio al 15 giugno 1989, per cause di forza maggiore, a seguito di uno sciopero del personale del settore tipografico;

Vista la nota n. 62156 del 19 giugno 1989 con cui la camera di commercio di Milano ha trasmesso detta delibera al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, motivando il ritardo dell'inoltro della deliberazione stessa;

Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Milano comporta necessariamente l'impossibilità del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati;

Ritenuto, pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti termini;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1989, rispettivamente al 15 giugno 1989 ed al 15 luglio 1989.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 luglio 1989 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette Camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5 comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987).

— Il testo del terzo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio) è il seguente:

«3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo».

Nota all'art. 1:

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407, è il seguente:

«I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura delle stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

89A3087

DECRETO 10 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione ed il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della predetta legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1977 con cui la società «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, via Panama n. 12, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge n. 1966/1939 e del regio decreto n. 531/1940;

Vista la sentenza n. 368 del 18 aprile 1985, registrata il 27 aprile 1985, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società predetta;

Visto il decreto di chiusura del fallimento, in data 27 ottobre 1986, della «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.» emesso dal tribunale civile di Roma, sezione fallimentare;

Vista la sentenza n. 692/88 del 7 giugno 1988, con cui il tribunale civile di Roma, sezione speciale fallimentare, ha dichiarato riaperto il fallimento della predetta società ai sensi dell'art. 121 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Vista la sentenza n. 260/89 del 3 febbraio 1989 con cui il tribunale civile di Roma ha dichiarato che la «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.» già assoggettata a fallimento, è assoggettabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed ha pertanto disposto, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, la conversione della predetta procedura fallimentare in quella di liquidazione coatta amministrativa, ordinando la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che ha norma dell'art. 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, occorre disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, via Panama n. 12, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Domenico Regnoni Macera, con studio in Roma, via F. Grimaldi, 127, 00146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3113

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° luglio 1989.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1989 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei paesi CEE e CEMT.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1988, n. 67, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada, in merito al quale ha espresso il proprio parere favorevole la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale, costituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che al 1° gennaio 1989 sono disponibili ottocentotrentadue autorizzazioni per autotrasporti di merci nell'ambito dei Paesi dell'area CEE, derivanti da aumento del contingente — come da regolamento CEE n. 1841/88 del 21 giugno 1988, «Gazzetta Ufficiale» CEE n. 163 del 30 giugno 1988 — e da mancato rinnovo per scarso utilizzo nell'anno decorso, nonché undici autorizzazioni per l'autotrasporto di merci nell'ambito dei Paesi dell'area CEMT, quale aumento del contingente — come da documento C.M.(88)28 Finale del 12 gennaio 1989 — per un totale di ottocentoquarantatre autorizzazioni;

Preso atto che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% fra le due graduatorie previste di cui alle lettere *A)* e *B)* del primo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988;

Visto il disposto del secondo comma del predetto art. 2, in base al quale nel caso di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione della autorizzazione eccedente spetta alla graduatoria *B)*;

Ritenuto che, per il combinato disposto dei commi primo e secondo del predetto art. 2, le autorizzazioni da assegnare alla graduatoria *A)* delle ditte già titolari di multilaterali sono quattrocentoventuno ed alla graduatoria *B)* delle ditte già titolari sono quattrocentoventidue;

Tenuto conto, inoltre, che duecentosessantuno ditte, della graduatoria *B)*, hanno conseguito autorizzazioni multilaterali solo nel secondo semestre 1988, mentre il punteggio per la collocazione in graduatoria viene dedotto dalle risultanze del 1° semestre dell'anno stesso, le ditte medesime, ancorché abbiano utilizzato la relativa autorizzazione in modo sufficiente, figurano classificate, nella relativa graduatoria, con punteggio 0 (zero) ma in ordine decrescente avuto riguardo all'anzianità di iscrizione alla camera di commercio, come previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988;

Viste le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale 3 febbraio 1988 in merito ai criteri da seguire nell'attribuzione delle autorizzazioni eccedenti in una delle due graduatorie, fino a completa assegnazione delle autorizzazioni medesime;

Esaminate, a seguito di istruttoria, le domande di graduatoria presentate sia dalle imprese già titolari di autorizzazioni multilaterali, che da quelle che aspirano a conseguirne per la prima volta;

Considerato che non sono state ancora emanate disposizioni definitive in materia di abilitazione speciale al trasporto internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito, relative all'anno 1989, per il rilascio delle autorizzazioni disponibili CEE e CEMT, per trasporti di merci su strada, sia alle imprese già titolari di autorizzazioni multilaterali che a quelle che aspirano a conseguirne per la prima volta, rispettivamente riportate negli allegati elenchi.

Art. 2.

A ciascuna delle imprese classificate dal primo al quinto posto della graduatoria *A)*, di cui all'allegato elenco 1, è attribuita una autorizzazione per trasporti internazionali di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEMT, mentre a quelle classificate dal n. 6 in poi viene attribuita una autorizzazione per trasporti internazionali nell'ambito dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, fatto salvo il disposto del successivo art. 4.

Art. 3.

A ciascuna delle imprese classificate dal primo al sesto posto della graduatoria *B)*, di cui all'allegato elenco 3, è attribuita una autorizzazione per trasporti internazionali di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEMT, mentre a quelle classificate dal n. 7 al n. 422 viene attribuita una autorizzazione per trasporti internazionali nell'ambito dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, fatto salvo il disposto del successivo art. 4.

Art. 4.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al controllo definitivo dei requisiti richiesti in ordine alla disponibilità dei veicoli dichiarati dalle imprese, nonché delle eventuali precedenze e condizioni da rispettare ai sensi del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988 in sede di assegnazione.

Art. 5.

Le ditte escluse dalle predette graduatorie figurano negli allegati elenchi n. 2 e n. 4 raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 6.

Le autorizzazioni che risulteranno in eccedenza in una delle due graduatorie, saranno assegnate alle imprese che seguono nell'ordine quelle vincitrici dell'altra graduatoria; quelle comunque ancora eventualmente disponibili, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, tra le imprese che hanno già ottenuto una autorizzazione in base alle presenti graduatorie, secondo i criteri previsti dal ripetuto art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988.

Roma, addì 1° luglio 1989

Il Ministro: SANTUZ

ELENCO 1

Graduatoria 1989 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali a favore delle imprese previste all'art. 2, lettera A), del decreto ministeriale 3 febbraio 1988 che, non essendo in possesso di multilaterali, aspirano a conseguirne:

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
1	Fumagalli Trasporti S.p.a. - Opera (Milano)	39,00
2	Trasvetro Casertana S.p.a. - Marigliano (Napoli)	31,90
3	Coop. Paratori Genova S.r.l. - Genova	27,50
4	Paoli Vittorio - Urbania (Pesaro)	25,00
5	Sarda cisterne S.p.a. - Porto Torres (Sassari)	21,60
6	Eurocar S.p.a. - Trieste	19,50
7	Puzella Salvatore - Solopaca (Benevento)	19,00
8	Aut. Val Tidone S.r.l. - Nibbiano V.T. (Piacenza)	19,00
9	S.p.a. Trasporti 2 S.r.l. - Fontana Liri (Frosinone)	19,00
10	Venturini trasporti S.r.l. - Parma	17,60
11	Trasp. Dissegna di Dissegna Marcello & C. S.n.c. - Rossano Veneto (Vicenza)	15,90
12	Masotti Ermido - Tavagnacco (Udine)	15,00
13	Cappelletti Dino & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)	14,90
14	Guzzinati aut. S.r.l. - Verona	13,60
15	Fercam trasp. S.r.l. - Pomezia (Roma)	13,60
16	Trasp. Omnia spedizioni S.a.s. di Scarpa Giancarlo - Campalto (Venezia)	13,00
17	Dalmazzo Giovanni - Centallo (Cuneo)	13,00
18	Masola Domenico - Collegno (Torino)	12,60
19	Samogin Gianfranco - Colfosco Susegana (Treviso)	11,90
20	Forcolin Paolo - Musile di Piave (Venezia)	11,50
21	Acciardi Italo - Cosenza	11,00
22	Tutzer Toni - Cornedo all'Isarco (Bolzano)	10,90
23	Caredio Franco - Montaldo Scarampi (Asti)	10,70
24	Mitterhofer Johann - Bronzolo (Bolzano)	10,70
25	Frattone Nicola - Pescara	10,60
26	Detra S.r.l. - Bolzano	10,50
27	Bellina trasp. S.n.c. - Dalmine (Bergamo)	10,20
28	Camia Germano e Maurizio S.n.c. - Piacenza	10,10
29	Grusovin Edoardo - Gorizia	10,00
30	Giacomelli Luigi - Vigolo Vattaro (Trento)	10,00
31	Zatrasped S.r.l. - Foglianise (Benevento)	10,00
32	Gualandi & Recchioni S.n.c. - Bologna	9,60
33	Magnani Giuseppe - Soliera (Modena)	9,50
34	Pinto Casimiro - Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno)	9,30
35	Tellatin Arnaldo - Bassano del Grappa (Vicenza)	9,00

— 14 —

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
36	Oberrauch Alois - Bressanone (Bolzano)	9,00
37	Aufderklamm Josef - Merano (Bolzano)	9,00
38	F.lli Medici S.p.a. - Bastia Umbra (Perugia)	9,00
39	Di Sante Gustavo - Chieti Scalo	9,00
40	Padovan Ferruccio - Romano d'Ezzelino (Vicenza)	9,00
41	D'Aguanno Antonio - Piedimonte S. Germano (Frosinone)	9,00
42	Frigotrasport «La Madonnina» S.r.l. - Nizza di Sicilia (Messina)	9,00
43	Gianstefani Giovanni - S. Maria in Fabriago (Ravenna)	8,90
44	Crosina Giovanni - Tiarno di Sotto (Trento)	8,90
45	Tringali Antonino - Nizza di Sicilia (Messina)	8,80
46	Torresan Bruno trasp. e sped. S.n.c. - Fonte (Treviso)	8,80
47	Sud frigo S.r.l. - Catania	8,80
48	Automarocchi S.p.a. - Trieste	8,80
49	Frigo Luciano - Portogruaro (Venezia)	8,70
50	Benetti Wladimiro - Tarzo (Treviso)	8,70
51	Idra di Piolanti Astrid & C. S.a.s. - Lazzate (Milano)	8,70
52	Samogin Valter - Colfosco Susegana (Treviso)	8,70
53	Pallotta Leonardo - Bresso (Milano)	8,60
54	Degli Innocenti Nino - Faenza (Ravenna)	8,60
55	Arduini Angelo - Torrice (Frosinone)	8,50
56	Sferrella Alfonso - Pescara	8,30
57	Baraldini Giorgio - S. Felice sul Panaro (Modena)	8,20
58	Corradi Benedetto - Sommacampagna (Verona)	8,10
59	Rivetti Carlo - Nizza Monferrato (Asti)	8,10
60	Cipolli & Zanetti S.r.l. - Roma	8,00
61	Tessari Gino - San Bonifacio (Verona)	8,00
62	Manzelli Egisto - Cesenatico (Forlì)	8,00
63	Bessone Matteo - Roccaforte Mondovì (Cuneo)	8,00
64	Milanta Mario - Carrara (Massa Carrara)	8,00
65	Vi.Ge.Ma. F.lli Enzo & Dino Migliori Aut. S.n.c. - Vignola (Modena)	8,00
66	Boscolo Arturo - Vigliano Biellese (Vercelli)	8,00
67	Sorgentone trasp. di Sorgentone Pietro - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	8,00
68	Cinciripini Domenico & Caioni Carlo S.n.c. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	7,70
69	Transmecfrigo S.n.c. di Menghi Tonino & C. - Cesena (Forlì)	7,60
70	Bordiga Edoardo - Brescia	7,60
71	Tellatin Fortunato - Galliera Veneta (Padova)	7,60
72	Trasmen S.n.c. di Menegatti Sandro & C. - Trento	7,60
73	Amantini Bruno - Cervia (Ravenna)	7,50
74	Rech Orfeo - Feltre (Belluno)	7,50
75	F.lli Ferronato di Ferronato V. e D. S.n.c. - Fontaniva (Padova)	7,50
76	Marchiori Attilio - Galliera Veneta (Padova)	7,50
77	Rolando Daniela - Busalla (Genova)	7,50
78	Aut. La Rapida di Seghetti Reginalda e Capriotti Andrea S.n.c. - Fermo (Ascoli Piceno)	7,50
79	Zaninelli Ernestino - Pescantina (Verona)	7,50
80	Noessing Anton - Termeno (Bolzano)	7,30
81	Pedrotti Ennio - Dambel (Trento)	7,30
82	Pilati Luigi - Lavis (Trento)	7,20
83	Bianzina Vittorio - Bergamo	7,20
84	Aut. Franceschini di Franceschini Renzo e C. S.n.c. - San Giovanni Lupatoto (Verona)	7,20
85	Transitalia di Morena Stefano & C. S.n.c. - Gallico Superiore (Reggio Calabria)	7,20

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
86	Travaglini Domenico & C. S.n.c. - Roccascalegna (Chieti)	7,20
87	Tamburro Giustino - Chieti	7,10
88	Cerquetti Pino - Civitanova Marche (Macerata)	7,10
89	Bizzotto Graziano - Termine di Cassola (Vicenza)	7,10
90	Rabacchino Adele - Villanova sull'Arda (Piacenza)	7,10
91	Automeccanica e trasporti di Basso & C. S.n.c. - Treviglio (Bergamo)	7,10
92	Revignas Lucio Flavio - Nogaredo al Torre (Udine)	7,10
93	Fumagalli Antonio S.n.c. di Primo Fumagalli & C. - Bulciago (Como)	7,00
94	Ricchi Odoardo - Sarsina (Foligno)	7,00
95	Dogliani Marco - Rocca de Baldi (Cuneo)	7,00
96	Gruber Giovanni - Appiano (Bolzano)	7,00
97	F.lli Buini di Giulio Buini & C. S.n.c. - S. Maria degli Angeli (Perugia)	7,00
98	Ferraris Marcello - Cisano sul Neva (Savona)	7,00
99	Parodi Lorenzo - Ronco Scrivia Borgofornari (Genova)	7,00
100	Campobasso Consiglia - Noicattaro (Bari)	7,00
101	Egartner Kurt - Brennero (Bolzano)	7,00
102	Calcagno Giovanni - Pianfei (Cuneo)	7,00
103	Rech Giuseppe - Feltre (Belluno)	7,00
104	Di Stefano Mario - Cagnano Amiterno (L'Aquila)	7,00
105	Bertamini Marcello - Bolognano D'Arco (Trento)	6,90
106	Transitalia S.a.s. di Carlo Battini & C. - S. Croce sull'Arno (Pisa)	6,90
107	Pollato Sergio - Noventa Padovana (Padova)	6,90
108	Vezzaro Mario - Montorso Vicentino (Vicenza)	6,90
109	Seneca di Senestro Mario & C. S.a.s. - Casalgrasso (Cuneo)	6,80
110	Da Re Giuseppe - Conegliano (Treviso)	6,80
111	Mazzola Paolino - Casier (Treviso)	6,80
112	Paternoster Franco - Mezzolombardo (Trento)	6,70
113	Bertocco Antonio - Campo S. Martino (Padova)	6,70
114	Fantino Franco - Roccavione (Cuneo)	6,70
115	Premoli & Afformi S.n.c. - Cantello (Varese)	6,70
116	Leone Giuseppe - Bruino (Torino)	6,70
117	Cappelli Brunetto & Natali Giorgio S.n.c. - Uzzano (Pistoia)	6,70
118	Mereu Francesco - Torino	6,70
119	Degano Vittorino - Tavagnacco (Udine)	6,70
120	Somma Pasquale - Angri (Salerno)	6,70
121	Invernizzi Felice - Trecate (Novara)	6,60
122	Ianeselli Franco - Bolzano	6,60
123	Tassini Gianni - Bondeno (Ferrara)	6,60
124	Corbetti Maurizio - Camisano Vicentino (Vicenza)	6,60
125	Buratti Marino - S. Carlo di Cesena (Foligno)	6,60
126	Fontana Francesco - Angri (Salerno)	6,60
127	Peruzzi Girolamo - Creazzo (Vicenza)	6,50
128	Marchi Mario - Firenze	6,50
129	Marchelli Mario - Laives (Bolzano)	6,50
130	Bulgarelli Luciano - Cesena (Forlì)	6,50
131	Lagazzi Maurizio - Zocca (Modena)	6,50
132	D'Amora Francesco - Scafati (Salerno)	6,50
133	Garia Benvenuto - Torino	6,50
134	Frei Walter - Nalles (Bolzano)	6,50
135	S.A.G. di Scalmana & C. S.n.c. - Calcinato (Brescia)	6,50
136	Cantamessa Giacomo - Ranzanico (Bergamo)	6,30
137	Miotto Franco - Valdobbiadene (Treviso)	6,30
138	Mahlknecht Ferdinando - Nova Levante (Bolzano)	6,30
139	Zamponi Claudio - Nichelino (Torino)	6,30

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
140	Florian Wilhelm - Caldaro (Bolzano)	6,30
141	Porpiglia Giuseppe - Venaria (Torino)	6,20
142	Pugliese Giancarlo - Romano d'Ezzelino (Vicenza)	6,20
143	Marcon Odino - San Martino di Lupari (Padova)	6,20
144	Spedibravo S.r.l. - Savona	6,20
145	M.P.A. Aut. S.r.l. - Vimercate (Milano)	6,20
146	Aut. Boomerang di Vespignani Antonio - Forlì	6,10
147	Rodano Giuseppe - Civitanova Marche (Macerata)	6,10
148	Quistelli Giovanni - Milano	6,10
149	Tartabini Camillo - Macerata	6,10
150	Agla S.n.c. - Arma di Taggia (Imperia)	6,10
151	Cortina Vincenzo - Ceprano (Frosinone)	6,10
152	Gastaldello Enzo - Castiglione delle Stiviere (Mantova)	6,10
153	Somma Alberto - Angri (Salerno)	6,10
154	Thaler Josef - Tirolo (Bolzano)	6,00
155	Coan Natalino - Vittorio Veneto (Treviso)	6,00
156	Alfatir di Aliberti Rocco & C. S.n.c. - Siano (Salerno)	6,00
157	Zanetti Augusto - Borgomanero (Novara)	5,90
158	C.A.L. Comp. autotrasp. luparense S.a.s. - San Martino di Lupari (Padova)	5,90
159	D'Aniello Alfonso - Sant'Antonio Abate (Napoli)	5,90
160	Sasso Gualtiero - Sala Biellese (Vercelli)	5,90
161	Noris Luciano - Sovere (Bergamo)	5,90
162	Frei Albert - Tesimo (Bolzano)	5,90
163	Celi Giancarlo - Carrara (Massa Carrara)	5,90
164	Battarin Vittorio - Cassola (Vicenza)	5,90
165	Doriguzzi Mario - Santo Stefano di Cadore (Belluno)	5,90
166	Unterthurner Nikolaus - Scena (Bolzano)	5,90
167	Mectir di Zambetti E. & C. S.n.c. - Endine Gaiano (Bergamo)	5,90
168	Stuppner Walter - Trodena (Bolzano)	5,90
169	Pietropoli Enzo - Bolzano	5,90
170	Bracco Sergio - Alba (Cuneo)	5,90
171	T.S. Trasp. speciali gas e affini S.r.l. - Ronco Scrivia (Genova)	5,70
172	Celi Maurizio - Carrara (Massa Carrara)	5,70
173	Eurogise S.n.c. - Callabiana (Vercelli)	5,70
174	Zaninoni Luigi - Endine Gaiano (Bergamo)	5,70
175	Dani Mariano - Sarego (Vicenza)	5,70
176	Mura A. e Sollo Maria S.d.f. - Nettuno (Roma)	5,70
177	Busi Francesco - Botticino (Brescia)	5,70
178	Ricchi Giovanni - Mercato Saraceno (Forlì)	5,70
179	Leonardi Mario - Rovereto (Trento)	5,70
180	Cerri Trasp. di Strobino Mauro - Santhià (Vercelli)	5,70
181	Luciano Cesare - Caraglio (Cuneo)	5,60
182	Martinelli Anna - Angri (Salerno)	5,60
183	Balosetti Francesco - Sovere (Bergamo)	5,60
184	Passador Armando - Cermenate (Como)	5,60
185	Rieder Paul - Falzes (Bolzano)	5,60
186	Sartore Gianni - Carmignano di Brenta (Padova)	5,60
187	Bucarelli Renato - Oleggio (Novara)	5,50
188	Dolce Giovenale - Barge (Cuneo)	5,50
189	Rubini Anna - Monteporzio Catone (Roma)	5,50
190	Landi Massimo - Firenze	5,50
191	Agli Dario - Grugliasco (Torino)	5,50
192	Tarroni Bruno - Borgo di Terzo (Bergamo)	5,50
193	Battello Guido - Oderzo (Treviso)	5,50
194	Gamba Fulvio - Villa D'Almè (Bergamo)	5,50
195	Polizzo Vincenzo S.n.c. - Arco (Trento)	5,40
196	Zaninoni Franco - Endine Gaiano (Bergamo)	5,30
197	Cantoni & C. S.n.c. di Cantoni Giancarlo - Crema (Cremona)	5,30
198	Sorgentone Antonio - Silvi (Teramo)	5,30
199	S.A.S. Heinlein Erich & C. - Bolzano	5,30
200	Eutras S.n.c. di Zamblera Giovanni & C. - Bonate Sotto (Bergamo)	5,30
201	Pelucchi Carlo - Chiuduno (Bergamo)	5,20
202	Niklaus Johann - Bolzano	5,20
203	Muscas Raimondo - Aosta	5,20
204	Castelli Luigi - Endine Gaiano (Bergamo)	5,20
205	Primon Vincenzo - Nove (Vicenza)	5,20
206	Aldrovandi Olimpio - Guastalla (Reggio Emilia)	5,20
207	Dolutrans S.n.c. - Enego (Vicenza)	5,20
208	Storzillo Sebastiano - S. Antonio di Susa (Torino)	5,20
209	Speedy International Transport S.r.l. - Roma	5,20
210	Eurocamion S.r.l. - Rovereto (Trento)	5,20
211	Antonelli Pietro - Caselle Landi (Milano)	5,10
212	Serraiotto Aldo - Cassola (Vicenza)	5,10
213	M.B.T.I. sud di Beltramo Aldo e Dellapiana Bianca S.n.c. - Guarene (Cuneo)	5,00
214	Aut. CZ di R. Caon e F. Zorzi S.n.c. - Peraga di Vigonza (Padova)	5,00
215	Gori Stefano - Gambettola (Forlì)	5,00
216	Cesena Tir S.n.c. di Gardelli Livio e Claudio - Cesena (Forlì)	5,00
217	Piazzi Aut. di Piazzi Valerio & C. S.n.c. - Tesero (Trento)	4,90
218	Bocchi Liliana - Crema (Cremona)	4,90
219	Aut. Tres S.n.c. di Riolfo Celestino e Giovanni - Albenga (Savona)	4,90
220	Borella Giuseppe - Trenzano (Brescia)	4,90
221	Matteodo Giangiacomo - Sampeyre (Cuneo)	4,90
222	Delluca Diego - Conegliano (Treviso)	4,90
223	Brillante Romeo Giuseppe - Camporosso (Imperia)	4,90
224	Pezzoli Luigi - Casnigo (Bergamo)	4,90
225	Russo Elio & C. S.n.c. - Luzzi (Cosenza)	4,80
226	F.lli Schiavone di G. Schiavone e Figli S.n.c. - Villa S. Giovanni (Reggio Calabria)	4,80
227	Cavagna Franco Aut. S.n.c. di Cavagna Sandro e Alberto - Vallemosso (Vercelli)	4,60
228	Marini Sergio - Albettone (Vicenza)	4,60
229	Frisinghelli Marco - Chizzola di Ala (Trento)	4,60
230	Longa Angelo - Monasterolo del Castello (Bergamo)	4,60
231	Bri-Trans S.r.l. - Camporosso (Imperia)	4,60
232	Favaro Lorenzo - San Giovanni di Bosco (Padova)	4,60
233	Vadalà Saverio - S. Stefano A. (Reggio Calabria)	4,60
234	Marzo Roberto - Villorba (Treviso)	4,60
235	Mariotti Pacifico - Cingoli (Macerata)	4,60
236	Iaquinangelo Carmine - Parabiago (Milano)	4,60
237	Col.Tra. & C. S.n.c. di Collini Paolo - Villa Rendena (Trento)	4,60
238	Tartabini Giuliano - Macerata	4,60
239	Alberton Edoardo - Rosà (Vicenza)	4,60
240	Ciancia Luigi - Piossasco (Torino)	4,50
241	Eicher italiana S.r.l. - Milano	4,50
242	De Menech Franco - Sedico (Belluno)	4,30
243	Paolucci D e C. S.n.c. - Santa Maria Nuova (Ancona)	4,30
244	Pinetti Luciano - Palosco (Bergamo)	4,30

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
245	Fazzini Luciano S.n.c. di Fazzini Marco e Stefano - Fermignano (Pesaro)	4,30
246	Spadaro Santo - Catania	4,30
247	Bonomelli Agostino - Costa Volpino (Bergamo)	4,30
248	Aut. Balduzzi di Balduzzi Nicoletta e C. S.a.s. - Tortona (Alessandria)	4,30
249	Finetti Enrico - Torino	4,30
250	Gabbiadini Pierantonio - Alzano Lombardo (Bergamo)	4,30
251	Tenerani S.n.c. - Massa	4,30
252	Cardini Carlo - Cernobbio (Como)	4,20
253	Selva Rudi - Moltrasio (Como)	4,20
254	Aut. Farronato Emanuele e C. S.n.c. - Romano D'Ezzelino (Vicenza)	4,20
255	Nizzi Pier Luigi e C. S.n.c. - Terni	4,20
256	Bertamini Walter - Bolognano d'Arco (Trento)	4,00
257	Baroni Vittorio - Ascoli Piceno	4,00
258	Gallina Danilo - Russi (Ravenna)	4,00
259	Aut. Ruggeri di Ruggeri Giovanni e C. S.n.c. - Gavardo (Brescia)	3,90
260	Cagnasco Erminio - Cigliano (Vercelli)	3,90
261	Guglielmi Luigi - Polignano a Mare (Bari)	3,90
262	Chiampi Riccardo - Fiano (Torino)	3,90
263	Frei Walter e C. S.n.c. - Nalles (Bolzano)	3,80
264	C.G.E. Trasp. Belluno di Caldart e C. S.n.c. - Belluno	3,80
265	De Marco Aut. S.n.c. di De Marco Edoardo e C. - Malcesine (Verona)	3,80
266	Dini Vanna Adele - Sarno (Salerno)	3,80
267	Mariani Alberto - Inverigo (Como)	3,80
268	Pasina Bianca - Villa Carcina (Brescia)	3,80
269	Leporatti Danilo - Pistoia	3,60
270	D'Agostino Benito - Rivalta (Torino)	3,60
271	Andreini Claudio - Taggia (Imperia)	3,60
272	Negro Giovanni - Rivoli (Torino)	3,60
273	Colombo Fausto Marino - Onore (Bergamo)	3,60
274	Serpellini Carlo - Solto Collina (Bergamo)	3,60
275	Flower Express S.r.l. - Sanremo (Imperia)	3,60
276	Monti Claudio - Villa Guardia (Como)	3,60
277	Marangoni Vittorino - Casalguidi (Pistoia)	3,60
278	F.lli Cerantola S.n.c. - Loria (Treviso)	3,60
279	Tedesco Silvio - Como	3,60
280	Saponara Walter - Torino	3,60
281	Fazio Claudio - Niella Tanaro (Cuneo)	3,60
282	Carlini Enrico - Pergine Valsugana (Trento)	3,60
283	Transport Service di Rolando Fabbiani (Como)	3,60
284	Spedar Trans S.r.l. - Cuneo	3,60
285	Rialto trasporti S.r.l. - Rialto (Savona)	3,40
286	Bordigoni Ovidio - Massa	3,30
287	Testani Giancarlo - Frosinone	3,30
288	Filugelli Walter - Alzano Lombardo (Bergamo)	3,20
289	Arnaudo Battista e C. S.n.c. - Demonte (Cuneo)	3,20
290	Puglisi Orazio e Casavecchia Sauro S.n.c. - Corinaldo (Ancona)	3,20
291	Kolhaupt Klaus - Castelbello/Ciardes (Bolzano)	3,20
292	Viroli Domenico e Fagioli Alba S.n.c. - Cesenatico (Forlì)	3,20
293	Curatola Pasquale - Reggio Calabria	3,20
294	Multari Saverio - Piossasco (Torino)	3,20
295	Fileccia Carmelo - Firenze	3,20
296	Ferrari Adriano - Bergamo	3,20
297	Sicher Luigi - Coredo (Trento)	3,20
298	Randò Angelo - Rimini (Forlì)	3,20
299	Piva Natale - Pergine Valsugana (Trento)	3,20
300	Eredi Asciutti Ezio S.n.c. di Asciutti Massimo e C. - Terni	3,20
301	Carrara Ausilio - Riva di Solto (Bergamo)	3,20
302	Imal Europe di Lami Giancarlo e C. S.n.c. - Somma Lombardo (Varese)	3,20
303	Stimpfl Werner S.a.s. e C. - Laives (Bolzano)	3,20
304	Fassina Ezio e C. S.n.c. - Moretta (Cuneo)	3,20
305	Rami Piero - Massa	3,20
306	Zaninoni Amedeo - Endine Gaiano (Bergamo)	3,00
307	Augugliaro Pietro - Endine Gaiano (Bergamo)	3,00
308	Bertoni Giampiero - Bordighera (Imperia)	2,80
309	Lancellotta Raffaele e C. S.n.c. - Fornelli (Isernia)	2,80
310	Schlern Tir di Gross Verena e C. S.a.s. - Castelrotto (Bolzano)	2,80
311	Facchini Claudio - Sovere (Bergamo)	2,80
312	Celani Tommaso - Ferentino (Frosinone)	2,80
313	Eutras trasp. int. S.r.l. - Verona	2,80
314	Algisi Lorenzo - Credaro (Bergamo)	2,60
315	Palange sped. di Giandomenico A. S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	2,60
316	Tirmec due S.n.c. - Teramo	2,60
317	F.lli Ramazzini di Ramazzini Diego e C. S.n.c. - Collio (Brescia)	2,60
318	Fustinoni Roberto - Valbrembo (Bergamo)	2,60
319	Palatroni Filippo - Aprilia (Latina)	2,60
320	Corbellini Giorgio - Demebio (Sondrio)	2,60
321	Spincich Milko - Ventimiglia (Imperia)	2,60
322	Gualtieri Guerrina - Cesena (Forlì)	2,20
323	La Padana S.n.c. - Istrana (Treviso)	2,20
324	Zaninoni Giovanni e C. S.n.c. - Endine Gaiano (Bergamo)	2,00
325	Barcella Maurizio - Carobbio degli Angeli (Bergamo)	2,00
326	Iacopucci Danilo - Villa Verucchio (Forlì)	1,40
327	Del Negro Manlio - Magnano in Riviera (Udine)	1,00

ELENCO 2

Imprese richiedenti escluse dalla graduatoria di cui all'elenco 1 per:

A) *Mancanza di veicolo disponibile in eccedenza a quelli impegnati per altre autorizzazioni al 30 settembre 1988:*

1) B.A. Sped. S.r.l. - Carrara (Massa Carrara);
2) Beri Antonio - Cervaro (Frosinone);
3) Bisogno Gennaro - Castel S. Giorgio (Salerno);
4) Casagrande Giampiero - Vittorio Veneto (Treviso);
5) Delfino Annunziata - Charvensod (Aosta);
6) De Luca Pierantonio - Orsago (Treviso);
7) Germanimo Annibale - Nizza Monferrato (Asti);

8) Littardi Giovanni Battista - S. Lorenzo al Mare (Imperia);
9) Marrari Saveria - Montebello Jonico (Reggio Calabria);
10) Matalone Salvatore - Ventimiglia (Imperia);
11) Messina Giuseppe - Finale Ligure (Savona);
12) Pairasso Roberto - Lagnasco (Cuneo);
13) Silver Aut. S.N.C. di Fucciso Moreno e Roberto Mauro e C. - Desio (Milano);
14) Tellatin Giovanni - Rosà (Vicenza);
15) Translana S.n.c. - Lana (Bolzano).

B) *Non aver effettuato il numero minimo di viaggi nell'area C.E.M.T., previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988:*

1) A.B.A. Az. aut. bellunese S.r.l. - Belluno;
2) Aldrovandi Roberto - Budrio (Bologna);
3) Alpentrans di Huez Bruno e C. S.a.s. - Ora (Bolzano);
4) Altair S.r.l. - Roma;
5) Amato Michele - Reggio Calabria;
6) Amorelli Carmelo - Bolzano;
7) Andreotti e Bonanomi di Andreotti e C. S.n.c. - Olginate (Como);
8) Aut. Anzelini di Anzelini M. e C. S.n.c. - Fondo (Trento);
9) Aondio Herbert - Cornedo all'Isarco (Bolzano);
10) Astor S.p.a. - Tortona (Alessandria);
11) Auletta Anna Maria - Aosta;
12) Aversa Filomena - Ceccano (Frosinone);
13) Baraglia Livio - Delebio (Sondrio);
14) Baraglia Maurizio - Delebio (Sondrio);
15) Barnelli Mauro - Valdottavo (Lucca);
16) Bartoli Edda Vittoria - Sorbolo - Bogolese (Parma);
17) Basilavecchia Domenico - Sanremo (Imperia);
18) B & B di Bolognani e C. S.n.c. - Segonzano (Trento);
19) Bellembaum Horst - S. Croce sull'Arno (Pisa);
20) Benedusi Giuseppe - Villanova sull'Arda (Piacenza);
21) Bianco Luigi - Cesiomaggiore (Belluno);
22) Biolcati Palmira - Arona (Novara);
23) Bi - Sea di Bizzarro Floridante e C. S.n.c. - Paupisi (Benevento);
24) Boccardo Franco - Nova Milanese (Milano);
25) Bolzonella Giorgio - Conegliano (Treviso);
26) Bolzonella Lorenzo - Conegliano (Treviso);
27) Bonazza Viviano - S. Martino di Lupari (Padova);
28) Bongiasca Giuseppe - Dongo (Como);
29) Borga Giuseppe - Savigliano (Cuneo);
30) Bontrans S.r.l. - Crespellano (Bologna);
31) Cammarano Vito - Monza (Milano);
32) Cannistrà Giovanni - Villafranca Tirrena (Messina);
33) Caravello Mario - Monterotondo (Roma);
34) Carozzi Silvio - Aprica (Sondrio);
35) Carrara Renato - Sovere (Bergamo);
36) Cartarrasa Emanuele - Piazza Armerina (Enna);
37) Casella Fiorello - Genova Sampierdarena (Genova);
38) Ceda S.n.c. - Carpineto Sinello (Chieti);
39) Aut. f.lli Chierici S.n.c. - Borello Di Cesena (Forlì);
40) Chiumiento Angelo - Monza (Milano);
41) Ci.Tra S.r.l. - Vasto (Chieti);
42) Coan Livio - Vittorio Veneto (Treviso);
43) Coop. aut. Arco - Arco (Trento);
44) Coraglia Carlo e C. S.n.c. - Ascoli Terme (Alessandria);
45) Corsi Franco - Colognola ai Colli (Verona);
46) Cosenza Francesco - Scafati (Salerno);
47) Costa Agostino - Genova-Nervi (Genova);
48) Costa Giacomo - Genova-Nervi (Genova);
49) Costa Valentino - Carmignano Di Brenta (Padova);
50) F.lli Curcio S.n.c. - Torino;
51) D'Alfonso aut. S.r.l. - Crotone (Catanzaro);
52) Dall'Angelo Giampaolo - Endine Gaiano (Bergamo);
53) Delbono Massimo - Bergamo;
54) Delpiano Gaetano - Taggia (Imperia);
55) Demoro Girolamo Rosario - Ospedaletti (Imperia);
56) Deola Bruno - Belluno;
57) Di Mattia Enio e Recchioni Alberico S.n.c. - Ascoli Piceno;
58) Di Muzio Antonio & C. S.n.c. - Chieti scalo (Chieti);
59) Doljak Daniela - Gorizia;
60) Donatini Maurizio - Bedizzole (Brescia);
61) Faltra di Falezza Renato & C. S.n.c. - Verona;
62) Farronato Antonio - Romano D'Ezzelino (Vicenza);
63) Fa.Va. di Faustini e Valgiovio S.n.c. - Provaglio Val Sabbia (Brescia);
64) Favalli Giancarlo - Bagnolo Mella (Brescia);
65) Aut. Fazi di Fazi & C. S.n.c. - Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno);
66) Ferraro Francesco - Carmignano di Brenta (Padova);
67) Filippone Giuseppe - Locri (Reggio Calabria);
68) Finazzi Giuseppe - Chiuduno (Bergamo);
69) Fratini Marilena - Castelplanio (Ancona);
70) Gallo Giuseppe - Belluno;
71) Gasser Giovanni - Appiano (Bolzano);
72) G.D.A. S.p.a. - Limito di Pioltello (Milano);
73) Germani S.p.a. - S. Zeno Naviglio (Brescia);
74) Aut. Giaretta Attilio e Figlio S.n.c. - Arsago Seprio (Varese);
75) Aut. Gi.Mi di Magagnini Giuliano & C. S.n.c. - Sanremo (Imperia);
76) Aut. Gottardi Luca & C. S.n.c. - Coredo (Trento);
77) Gunther S.n.c. - Varna (Bolzano);
78) Hellrigl Josef- Fiè allo Sciliar (Bolzano);
79) Holbling Arnold - Merano (Bolzano);
80) Iannello Ercole - Imperia;
81) Icnusa T.I.S.A. S.r.l. - Arzachena (Sassari);
82) Iozzo Michele - Filogaso (Catanzaro);
83) I.T.S. S.n.c. di Pavanelli Fabio & C. - Trento;
84) Jaufenthaler Werner Sebastian - Gais (Bolzano);
85) Kager import export di Othmar Kager & C. S.a.s. - Andriano (Bolzano);
86) Klober Michael - Naturno (Bolzano);
87) L'Agricola Carapelle S.p.a. - Cerignola (Foggia);
88) La Peschiera dei F.lli Rapino S.n.c. - Francavilla al Mare (Chieti);
89) Lelli Antonio - Martinsicuro (Teramo);
90) Leorsini Romeo & C. S.n.c. - Acquasparta (Terni);
91) Leporatti Danilo S.n.c. - Pistoia;
92) Aut. Licinium di Zordan Giovanni & C. S.n.c. - Sesto San Giovanni (Milano);
93) Lingua Giovanni - Cuneo;
94) Loffi Giancarlo - Monticelli d'Ongina (Piacenza);
95) Lonero Giovanna - Martinsicuro (Teramo);
96) Luoni Franco & C. S.a.s. - Busto Arsizio (Varese);
97) Mangione Giovambattista - Limbiate (Milano);
98) Marchesini Orazio - Castenaso (Bologna);
99) Masiero Danilo - Noale (Venezia);
100) Mazzotta Celestino - Solferino (Mantova);
101) Menegardi & C. S.r.l. - Brescia;
102) Merlo Adriano - Trento;
103) Aut. Miglietti Lorenzo di Curino Rosalba & C. S.n.c. - Robbio (Pavia);

104) Moncalvo Franco - Canelli (Asti);
105) Morgillo Giuseppe - Paderno Dugnano (Milano);
106) Moriconi Marco - Massa;
107) Muscolino Giuseppe - S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria);
108) Mutti Giovanni - Piacenza;
109) Nataltrasporti S.r.l. - S. Nicola La Strada (Caserta);
110) Nicoletto Valentino - Casalgrasso (Cuneo);
111) Nicciolino Francesca - Vasto (Chieti);
112) Oldoni Giovanni - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
113) Omniatransit S.p.a. - Milano;
114) Omodei Andrea - Bregnano (Como);
115) Orrù Inerio - Sanremo (Imperia);
116) Padecar di Pacitto V. & De Casto A. S.n.c. - Frosinone;
117) Parravicini Giordano - Piussogno-Cercino (Sondrio);
118) Pastorino Angelo S.r.l. - Genova;
119) Patera Luigi - Casazza (Bergamo);
120) Pè, Walter - S. Gervasio Bresciano (Brescia);
121) Peer Markus Oskar - Naturno (Bolzano);
122) Pegoraro Mirella - S. Giorgio in Bosco - Padova;
123) Pepe Felice - Battipaglia (Salerno);
124) Pezzimenti Natale - Reggio Calabria;
125) Pignataro Anna - Castel S. Giorgio (Salerno);
126) Pircher Theodor - Gargazzone (Bolzano);
127) Puppatti Arturo - Valdaora (Bolzano);
128) Rabensteiner Josef - Villandro (Bolzano);
129) Ramondetti Piero - Torino;
130) Ribero Fausto - Caraglio (Cuneo);
131) Ricciardi Salvatore - Castel Fiorentino (Firenze);
132) Righi Italo - Ferrara;
133) Rizzo Gelindo - Dobbiaco (Bolzano);
134) Romano Carmine - Benevento;
135) Romantir S.r.l. - Albano S. Alessandro (Bergamo);
136) Romen Anton - Caldaro (Bolzano);
137) Rosset Rolando - Pordenone;
138) Rossi Flaminio - Bergamo;
139) Rosta Antonino - Quarrata (Pistoia);
140) Salonna Bruno - Porcia (Pordenone);
141) Sandri Tiziano - Tezze sul Brenta (Vicenza);
142) Sanin Edmund - Termeno (Bolzano);
143) Sarracino Antonio - Benevento;
144) Saviane Danilo - Puos D'Alpago (Belluno);
145) SCF-trasporti S.a.s. di Veglio Gioachino & C. - Bra (Cuneo);
146) Schwarz Franz - Bolzano;
147) Scirocco Lorenzo - Castel di Sasso (Caserta);
148) Serricchio Francesco - Imola (Bologna);
149) S.I.C.E.T. S.n.c. - Spoleto (Perugia);
150) Siena Roberto - Cavezzo (Modena);
151) Sita Firenze S.r.l. - Firenze;
152) Spinello Gemma - Martinsicuro (Teramo);
153) Stimpfl transport di Stimpfel E. & C. S.n.c. - Fondo (Trento);
154) S.T.S. di G.B. Veglio e C. S.n.c. - Cherasco (Cuneo);
155) Testani Angelo - Frosinone;
156) Thaler Viktor - Nova Ponente (Bolzano);
157) T.I.P. S.r.l. Tr. Int. Pavesi - Torrazza Coste (Pavia);
158) Tolomio Flavio - Borgoricco (Padova);
159) Trans-Cel aut. S.n.c. di Zanon F. e C. Vigodarzere (Padova);
160) Trans euro fiori S.r.l. Sanremo (Imperia);
161) Transpobeta S.n.c. - Tombolo (Padova);
162) Transrima S.a.s. - Trento;
163) Aut. Trinca di Trinca Colonel Luigi e Trinca Colonel Renato S.n.c. - Villa Guardia (Como);
164) Vatta Walter - Pordenone;
165) Aut. Venturoli S.n.c. di Venturoli Mauro E Venturoli Paolo - Budrio (Bologna);
166) Vigna Attilio - Bolzano di Belluno (Belluno);
167) Visconti Claudio - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);
168) Weiler Peter «Velox» - San Candido (Bolzano);
169) Zaffagnini Enzo - castel San Pietro Terme (Bologna);
170) Zanottoi Giuseppe - Egna (Bolzano);
171) Zonno Vito - Bari;
172) Zuin Claudio - Somma Lombardo (Varese).

ELENCO 3

Graduatoria 1989 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali a favore delle imprese previste all'art. 2, lettera B), del decreto ministeriale 3 febbraio 1988 che essendo già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali, aspirano a conseguirne ulteriori:

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
1	Giramonti Di Zeni P. Antonel & C. S.n.c. - Bolzano	89,39
2	Cartrans S.r.l. - Brescia	78,00
3	Rizzo Alfredo - Nembro (Bergamo)	77,31
4	Tomasini trasporti S.r.l. - Rovereto (Trento)	72,33
5	Pe.Tra di Pellegrinelli & C. S.n.c. - Nembro (Bergamo)	71,00
6	Menapace Carlo & C. S.a.s. - Bolzano	69,87
7	T.I.T. Trasporti internazionali transmec S.r.l. - Spilamberto (Modena)	67,70
8	Fait trasporti S.r.l. - Rovereto (Trento)	67,00
9	Pedot autotrasporti S.r.l. - Lavis (Trento)	66,25
10	Menegon Ido S.n.c. - Ponte della Priula (Treviso)	65,64
11	F.lli Rocchietti & C. S.r.l. - Mathi Can.se (Torino)	64,50
12	S.a.s. Società autotrasporti speciali S.r.l. - Milano	64,42
13	Casa di spedizioni S. Cristoforo S.p.a. - Milano	64,00
14	Tassinari Luigi di Tassinari Zelio - Bologna	63,53
15	Raschetti Remo - Bianzone (Sondrio)	63,29
16	Aut. Ramero di Ramero Mario & C. S.n.c. - Boves (Cuneo)	63,20
17	Wenusch Werner & C. S.a.s. - Sluderno (Bolzano)	63,20
18	Stefani S.r.l. - Montefiorino (Modena);	61,00
19	Rosati S.p.a. - Pergine Valsugana (Trento)	60,66
20	Tipes S.p.a. - Olgiate Molgora (Como)	59,40
21	Stimpfel Franz - Laghetti Egna (Bolzano)	58,66
22	Martinelli trasporti S.r.l. - Marani di Ala (Trento)	58,37
23	Rosa Trans di Rosa Rino & F.lli S.a.s. - Molina di Ledro (Trento)	58,08
24	Micheli Alessandro & Figli S.n.c. - Berzo S. Fermo (Bergamo)	58,00
25	S.V.A.T. di Frigo Lucio & C. S.a.s. - Tombolo (Padova)	55,33
26	Bolis S.p.a. - Carmignano di Brenta (Padova)	55,20
27	Coan F.lli S.n.c. - Vittorio Veneto (Treviso)	55,00
28	S.A.T. di Muraro Lucia & C. S.n.c. - Carmignano di Brenta (Padova)	54,85
29	Adige Trento S.r.l. - Trento	54,80
30	Paganella S.p.a. - Mantova	54,57
31	S.A.C. di Alberti Primo & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)	53,80
32	Pavirani Leonardo & Lombardi Nello S.n.c. - Cesena (Forlì)	53,66

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
33	F.lli Germanetti S.p.a. - Bra (Cuneo)	53,58
34	Patera Tarcizio & C. S.n.c. - Vagano San Martino (Bergamo)	53,33
35	Autotrasporti Cambianica S.r.l. - San Paolo D'Argon (Bergamo)	53,10
36	Antoniacci Renato & Fiori Pio S.a.s. - Cesena (Forlì)	52,55
37	Frisinghelli S.r.l. - Villa Lagarina (Trento)	52,23
38	Turbo service 90 S.r.l. - Grandate (Como)	52,21
39	Grasselli & C. S.n.c. - Latina	52,20
40	Gatti Filastro - Trenzano (Brescia)	51,92
41	Lazzarini di Lazzarini Luigi & C. S.n.c. - Bolzano	51,55
42	F.lli Ferretti E. & E. S.r.l. - Perugia	51,45
43	Bignardi Mario tir - Reggio Emilia	51,14
44	D.E.M.M. di Molinari Gabriele & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)	50,92
45	Cotras trasporti e spedizioni S.r.l. - Piacenza	50,83
46	Ellero Silvano - Zoppola (Pordenone)	50,33
47	Tonoli Andrea S.n.c. - Verzuolo (Cuneo)	50,00
48	F.lli Zamboni aut.ti ed agenzia S.r.l. - Udine	49,80
49	Ancillai Ido - Ferrara	49,68
50	Ruffo Giorgio S.r.l. - Colognola ai Colli (Verona)	49,50
51	Avignone trasporti S.p.a. - Torre Balfredo d'Ivrea (Torino)	49,32
52	A.V.S. S.n.c. - Oulx (Torino)	49,25
53	A.T.I.B. di Gardini e Remondini S.n.c. - Laives (Bolzano)	49,12
54	Star trasporti internazionali S.p.a. - Rozzano (Milano)	49,00
55	D'Angelo Geraldo - Corsico (Milano)	49,00
56	Gariazzo Luciana - Gaglianico (Vercelli)	49,00
57	F.lli Galassini S.r.l. - Vignola (Modena)	48,80
58	Romiti Giancarlo - Carpaneto Piacentino (Piacenza)	48,73
59	Zaninoni F.lli S.n.c. - Bagnatica (Bergamo)	48,32
60	S.A.F.I. di Palazzi e Paganelli S.n.c. - Cesena (Forlì)	48,14
61	Europa trasport S.r.l. - Torino	48,04
62	Ghisoni Fausto Pasquale - Cremona	48,00
63	Autotrasporti Nettuno di Dari & C. S.n.c. - Vignola (Modena)	48,00
64	Calderini Giusepope - Città di Castello (Perugia)	47,72
65	STI tir S.r.l. - Trento	47,37
66	Dani Sem S.r.l. - Narni (Terni)	47,33
67	Cigala internazionale S.p.a. - Brescia	47,25
68	Foglia Mario - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	47,20
69	Gondrand S.p.a. - Bolzano	47,13
70	F.lli Cigala di Gigala Franco & C. S.n.c. - Brescia	47,00
71	Transnoli S.p.a. - Milano	47,00
72	Italsped S.r.l. - Udine	46,77
73	Castellani Bruno & Cavalli Armando - San Nazzaro d'Ongina (Piacenza)	46,50
74	Boasso Giovanni - Leinì (Torino)	46,50
75	Donadel Sergio & C. S.n.c. - Pieve di Soligo (Treviso)	46,20
76	Piana Giovanni - Nizza Monferrato (Asti)	46,20
77	Galassini Natalino Ferruccio - Vignola (Modena)	46,15
78	Padrini S.n.c. di Padrini Grazia & C. - Sinalunga (Siena)	46,10
79	F.lli Baggio G. & P. S.n.c. - Castello di Godego (Treviso)	46,00
80	S.A.E. Servizi autotrasporti europei S.p.a. - Trento	45,87
81	Graglia auototrasporti S.n.c. - Torino	45,80
82	Co.F.A.M. S.r.l. - Manzano (Udine)	45,67
83	Autogader di Lochmann Franz - Brunico (Bolzano)	45,50
84	Forti autotrasp. S.n.c. di Forti Arnaldo & C. - Gardolo (Trento)	45,50
85	Arcese trasporti S.p.a.- Arco (Trento)	45,40
86	Lapiana S.p.a. - Ravina di Trento (Trento)	45,36
87	Autotrasporti Lannutti S.r.l. - Cuneo	45,19
88	Vigliano Pietro & Giuseppe S.n.c. - Cigliano (Vercelli)	45,09
89	Snatt S.p.a. - Campegine (Reggio Emilia)	44,94
90	Autotr. Cerrone Mario e Armando S.n.c. - Isola Liri (Frosinone)	44,80
91	Lucchi trasporti spedizioni S.r.l. - Modena	44,71
92	Autotrasporti multipli Arcese S.p.a. - Trento	44,71
93	Alberti e Santi & C. S.n.c. - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	44,63
94	Avogaro Renzo - Colognola ai Colli (Verona)	44,50
95	Isolana autotrasporti di Isonalo Carlo & C. S.n.c. - Dogliani (Cuneo)	44,00
96	S.p.a. Trasporti S.r.l. - Fontana Liri (Frosinone)	43,75
97	Bertani trasporti S.n.c. - Castiglione delle Stiviere (Mantova)	43,63
98	D'Innocenzo Nello - Tolentino (Macerata)	43,60
99	Savi trasporti e spedizioni S.p.a. - Piacenza	43,44
100	Sansone Carmine & C. S.a.s. - Trebisacce (Cosenza)	43,40
101	Bondonno sped. S.r.l. - Grugliasco (Torino)	43,40
102	Tumiotto di Tumiotto Cesare & C. S.a.s. - Ponte di Piave (Treviso)	43,40
103	Colucci Francesco & C. S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna)	43,14
104	Pizzo Augusto - Cisanò sul Neva (Savona)	43,05
105	Marani trasporti S.p.a. - Cesena (Forlì)	43,00
106	D'Eustachio S.r.l. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	43,00
107	M.B.T.I. di Mollo Giovanni & Beltramo Aldo S.n.c.- Guarene (Cuneo)	42,97
108	Aurora S.a.s. di Borra Lorenza - Roccasparvera (Cuneo)	42,66
109	Moretti Orlando - Cesena (Forlì)	42,60
110	S.M.E.T. di De Rosa Domenico & figli S.n.c. - Battipaglia (Salerno)	42,00
111	Tedeschi trasporti S.r.l. - Reggio Emilia	41,28
112	Eurofast S.r.l. - Sanremo (Imperia)	40,90
113	Lucchi S.I.Tra.S. S.p.a. - Modena	40,80
114	Cimonfrigo di Chezzi Erasmo & C. S.n.c. - Pavullo (Modena)	40,80
115	Karlsson trasporti S.r.l. - Lavis (Trento)	40,80
116	Pasetto Renato - Soave (Verona)	40,75
117	Se.Tra.S. Servizi trasporti speciali S.r.l. - Narni Scalo (Terni)	40,72
118	Settentrionale trasporti S.p.a. - Cavaso del Tomba (Treviso)	40,65
119	Sardellitti Emilio - Isola Liri (Frosinone)	40,50
120	Vietti F.lli autotrasporti S.n.c. - Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	40,50
121	C.L.T. Coop a r.l. - Ravenna	40,50
122	Coppa & Sulpizii S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	40,00
123	Bernardini Guido - Terni	39,78
124	Autotrasporti Rea S.p.a. - Isola Liri (Frosinone)	39,75
125	F.lli Gruber S.r.l. - Bolzano	39,73
126	Stanchina S.p.a. - Gardolo (Trento)	39,68

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
127	Tirmec S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	39,65
128	Di Biagi Costantino S.n.c. - Terni	39,55
129	Thermocar S.r.l. - Genova	39,50
130	Giordani Renzo S.r.l. - Trento	39,24
131	Satras di Patera Aldo & C. S.n.c. - Gorle (Bergamo)	39,00
132	Falezza trasporti S.r.l. - Verona	39,00
133	Ciat-Rossi S.p.a. - Milano	38,85
134	Bondanini-Migani autotrasporti S.n.c. - Longiano (Forlì)	38,71
135	Forti trans S.r.l. di Forti Arnaldo & C. - Gardolo (Trento)	38,50
136	Di Virgilio Donato - Orsogna (Chieti)	38,46
137	Feccia f.lli S.a.s. di Feccia Pietro & C. Milano	38,44
138	Stim S.r.l. - Vedano al Lambro (Milano)	38,33
139	Guizzetti Renato - Rovetta (Bergamo)	37,00
140	Vicentini trasporti S.r.l. - Verona	37,00
141	Nicoletto Severino - Casalgrasso (Cuneo)	36,80
142	Detra S.p.a. - Caselle Torinese (Torino)	36,64
143	Liquitrasport di Cestra Vincenzo & C. S.a.s. Frosinone	36,20
144	Merzario Andrea S.p.a. - Milano	36,00
145	Bertschi Italia S.r.l. - Busto Arsizio (Varese)	35,85
146	S.A.R. Soc. autotrasp. riuniti S.r.l. - Sora (Frosinone)	35,75
147	Macellari Rossano - Assisi (Perugia)	35,66
148	Sieve Leonida - San Martino di Lupari (Padova)	35,60
149	Mal.Mas. S.n.c. di A. Mallardi & C. - Santeramo in Colle (Bari)	34,50
150	Callipari Francesco - Alessandria	34,50
151	Fercam trasporti S.r.l. - Bolzano	34,23
152	Ferrari Valerio - Montichiari (Brescia)	34,00
153	Mar-Ter spedizioni S.p.a. - Monfalcone (Gorizia)	33,71
154	Faccendini trasporti S.r.l. - Cremona	33,66
155	Manfreda Giovanni - Udine	33,50
156	S.a.s. Bona di Parise Ivana & C. - Bronzolo (Bolzano)	33,33
157	Sirchi S.r.l. - Cantù (Como)	33,22
158	Fresia autotrasporti S.p.a. - Millesino (Savona)	33,16
159	Corte Gino - Tricesimo (Udine)	33,00
160	Berton Gianfranco - Chiarano (Treviso)	33,00
161	S.T.S. Servizi trasporti speciali S.r.l. - Milano	32,87
162	S.U.T.E.S. S.p.a. - Udine	32,80
163	F.lli Piccin autotrasporti S.p.a. - Vittorio Veneto (Treviso)	32,50
164	Montanari autotrasporti S.n.c. - Massa Lombarda (Ravenna)	32,50
165	Fantazzini Venusto - Anzola Emilia (Bologna)	32,40
166	Mazzeo Domenico - Messina	31,80
167	Surtrans S.a.s. di Suraci Antonio e Francesco & C. - Reggio Calabria	31,28
168	Salin Attilio - Mestre (Venezia)	30,80
169	Intrasped S.r.l. - Ormelle (Treviso)	30,51
170	Winkler autotrasporti S.r.l. - Gorizia	29,50
171	Pesce Lino autotrasporti industriali S.p.a. - Marghera (Venezia)	28,83
172	Siclari Aurelio - Anoia (Reggio Calabria)	28,50
173	Polimeni Giovanni e G. S.n.c. - Gallico (Reggio Calabria)	28,25
174	FZ du Feccia Vittorio e Zanelli Giuseppe S.r.l. - Milano	28,10
175	Corvi autotrasporti S.n.c. - Moretta (Cuneo)	28,00
176	Rapaccioli Luigi S.p.a. - Valle Salimbene (Pavia)	27,80
177	Suraci Annunziato - Reggio Calabria	27,60
178	Roman Demetrio - Cadoneghe (Padova)	27,50
179	Siciltir di V. Scotto Liquori & C. S.a.s. - Pistunina (Messina)	27,40
180	Commissionaria intertrasporti S.r.l. - Rozzano (Milano)	27,33
181	Lugari Angelo - Toano (Reggio Emilia)	27,00
182	Bellomi trasporti S.r.l. - Castiglione delle Stiviere (Mantova)	27,00
183	Maggetti S.r.l. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	26,75
184	I.S.A. Internazionale spedizioni autotrasporti LKW S.r.l. - Trento	26,75
185	Danzas S.p.a. - Milano	26,71
186	Traini & Torresi S.p.a. - Civitanova Marche (Macerata)	26,00
187	Marcevaggi Soc. ind. per azioni - Vignole Borbera (Alessandria)	25,77
188	Marco S.p.a. - Genova	24,00
189	M.T.N. S.p.a. Messaggerie trasporti nazionali - Carpi (Modena)	23,20
190	Gnoli Vittorio - Vittuone (Milano)	23,01
191	Grande Antonio & C. S.a.s. - Pescara	22,00
192	Pigliacelli S.p.a. - Veroli (Frosinone)	18,18
193	Trans Forward S.r.l. - Castelmella (Brescia)	12,12
194	Zuffo & C. S.r.l. - Bolzano	0
195	Pedot Eugenio - Lavis (Trento)	0
196	Trento Giuseppe - Frosinone	0
197	F.lli Toselli S.r.l. - Peveragno (Cuneo)	0
198	Autotrasporti eredi Martinelli Valdimiro di Martinelli Giuseppe & C. S.n.c. - Pianico (Bergamo)	0
199	Cappelletti Nino - Cesena (Forlì)	0
200	Rauch Anton - Ora (Bolzano)	0
201	Falezza Luigi - Verona	0
202	Zago Attilio - S. Lucia di Piave (Treviso)	0
203	Aimeri Bartolomeo e figlio S.n.c. - Savigliano (Cuneo)	0
204	Donazzan Valerio - Romano d'Ezzelino (Vicenza)	0
205	Giuliani Armando autotrasporti - Ravina di Trento (Trento)	0
206	Cerrone Vincenzo - Arpino (Frosinone)	0
207	Zocca Gino - Ravina di Trento (Trento)	0
208	Guerrini Giancarlo - San Giovanni al Natisone (Udine)	0
209	Raponi Pasquale - Monte S. Giovanni Campano (Frosinone)	0
210	O.T.A.T. Organizzazione trasporti aerei terrestri S.r.l. - San Remo (Imperia)	0
211	Trocchi Franco - Cento (Ferrara)	0
212	Burello Angelo - Feletto Umberto (Udine)	0
213	Adami Franco - Arbizzano di Negrar (Verona)	0
214	Rabitti Mauro - Rubiera (Reggio Emilia)	0
215	Piccoli Cristiano - Carmignano di Brenta (Padova)	0
216	Eberle & C. S.r.l. - Appiano (Bolzano)	0
217	Mannino Mario autotrasporti - Cesena (Forlì)	0
218	Visintainer Renzo - Cles (Trento)	0
219	Mur-Tir di Muratori Mauro & C. S.n.c. - Vignola (Modena)	0
220	Flaccadori Gianfrancesco - Gaverina Terme (Bergamo)	0
221	Grumi e Mora di Grumi Luigi e C. S.n.c. - Gavardo (Brescia)	0
222	Rondi f.lli S.r.l. - Seriate (Bergamo)	0
223	Forer Josef - Campo Tures (Bolzano)	0
224	Sabbioni Giuseppe - Sasso Marconi (Bologna)	0
225	Collazuol Alfredo - Ponte nelle Alpi (Belluno)	0
226	Franchini Giorgio - Montebelluna (Treviso)	0
227	Buiatti Gianfranco - Cormons (Gorizia)	0
228	Stradiotto Renzo - Motta di Livenza (Treviso)	0

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
229	Autotrasporti f.lli Rodella di Rodella Bruno & C. S.n.c. - Castelgoffredo (Mantova)	0
230	Burbello f.lli S.n.c. - Onara di Tombolo (Padova)	0
231	Bracchi S.p.a. - Cassano d'Adda (Milano)	0
232	Gheza Graziano - Ciserano (Bergamo)	0
233	Camaur Giuseppe - Cormons (Gorizia)	0
234	Tipaldi Natale - Nocera Inferiore (Salerno)	0
235	Aufderklamm Giuseppe Luigi - Terlano (Bolzano)	0
236	Sigognini Pietro - Mozzanica (Bergamo)	0
237	Tozzi Romano - Cesena (Forlì)	0
238	De Girolami Antonio Flavio - Meduna di Livenza (Treviso)	0
239	Viezzer Egidio - Susegana (Treviso)	0
240	Brillante Gerardo - Nocera Inferiore (Salerno)	0
241	Caruzzi Luciano - Racchiuso di Attimis (Udine)	0
242	Gemignani Toscano & Ulio S.n.c. - Vittorio Veneto (Treviso)	0
243	Recaldini Alfonso - Carugo (Como)	0
244	Autotrasporti Cesari Roberto - Zone-Capannori (Lucca)	0
245	Mahlknecht Gottlieb - Cardano (Bolzano)	0
246	Lo.Tra. S.r.l. Lodigiana trasporti - Lodi (Milano)	0
247	Dal Castel Eugenio - S. Giustina Bellunese (Belluno)	0
248	Placci Primo - Faenza (Ravenna)	0
249	Chinotti Gabriele - Pescantina (Verona)	0
250	Zago Carlo - S. Lucia di Piave (Treviso)	0
251	Autoservizi Bizzarro S.p.a. - Paupisi (Benevento)	0
252	F.lli Campagnolo di Campagnolo Luigi e Carlo Alberto S.n.c. - Tezze sul Brenta (Vicenza)	0
253	Calabrese S.p.a. - Monte S. Vito (Ancona)	0
254	Bergamin Mariano - Cittadella (Padova)	0
255	Cainoni Giuseppe - Ascoli Piceno	0
256	Tinaglia Giuseppe - Noicattaro (Bari)	0
257	Oberhofer Raimund - Racines (Bolzano)	0
258	Celli Antonio - Rivalta (Torino)	0
259	Trans Hoelbling di Hoelbling E. - Naturno (Bolzano)	0
260	Crociani Giuseppe - Cesena (Forlì)	0
261	Fagioli Giuseppe - Cesena (Forlì)	0
262	Crocicchia Filippo autotrasporti S.r.l. - Capranica (Viterbo)	0
263	Cistola Carlo - Roseto d'Abruzzo (Teramo)	0
264	Eredi Karl Tanzer di M. Rosa Tanzer S.a.s. - Lana (Bolzano)	0
265	F.lli Cinque S.n.c. di Cinque Nicola Antonio, Raffaele e Pasquale - Cesena (Forlì)	0
266	Verri S.r.l. - Bologna	0
267	Babboni Arnaldo - Montignoso (Massa Carrara)	0
268	Bazzon Severino - Rosà (Vicenza)	0
269	Maroni Umberto - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	0
270	Samogin Pietro Ugo - Colfosco Susegana (Treviso)	0
271	Consalter Giordano - Seren del Grappa (Belluno)	0
272	Provezza Rinaldo - Orzinuovi (Brescia)	0
273	Flaccadori Cesare - Gaverina Terme (Bergamo)	0
274	Flaccadori Roberto - Gaverina Terme (Bergamo)	0
275	Cipelli Giacinto - Castelvetro Piacentino (Piacenza)	0
276	Giacomazzi Ada autotrasporti - Villafranca (Verona)	0
277	Amaducci Renzo - Cesena (Forlì)	0
278	Colantonio O. & E. S.n.c. - Casalanguida (Chieti)	0
279	Messner Carlo - Egna (Bolzano)	0
280	Reinthaler Anton - Bressanone (Bolzano)	0
281	Thaler Franz - Merano (Bolzano)	0
282	Bianco Leonardo - Muzzana de Turgnano (Udine)	0
283	Gironzi Dino & C. S.n.c. - Macerata	0
284	Ramon Italo - Eraclea (Venezia)	0
285	Turini Luigino - Ciserano (Bergamo)	0
286	Filippone Francesco - Locri (Reggio Calabria)	0
287	Fraioli Luigi - Colfelice (Frosinone)	0
288	Da Re Giorgio - Conegliano (Treviso)	0
289	Indian trasporti S.n.c. - Bolzano	0
290	Cunja Riccardo eredi S.d.f. di Daniele e Vladimir Cunja - Trieste	0
291	Galeazzi Ettore - Rovelto di Cadeo (Piacenza)	0
292	Bodner Josef - San Candido (Bolzano)	0
293	Cecconi trasporti e spedizioni nazionali ed internazionali S.r.l. - Arezzo	0
294	Bocchieri Giovanni - Mombretto di Mediglia (Milano)	0
295	Gambardella Angelo autotrasporti - Roncadelle (Brescia)	0
296	Pecile S.p.a. - Fagagna (Udine)	0
297	Ferrari Antonio & C. Casa di spedizioni e trasporti S.r.l. - Trento	0
298	Lunelli Silvano - Trento fraz. Martignano	0
299	Trans Europa S.r.l. - Ascoli Piceno	0
300	S.A.F. - Società autotrasporti frigoriferi di Foschi Sanzio & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)	0
301	Avesani f.lli S.n.c. trasporti internazionali - Verona	0
302	T.T. Trasporti Tevere S.r.l. - Ronco Scrivia fraz. Borgofornari (Genova)	0
303	Zorzi Franco autotrasporti - San Giorgio delle Pertiche (Padova)	0
304	Valentini Guido & C. S.n.c. - Gallo di Tassullo (Trento)	0
305	Autotrasporti Zannin Aldo & figli S.n.c. - Feltre (Belluno)	0
306	Autotrasporti Garda frigo S.a.s. - Ceniga di Drò (Trento)	0
307	Sole Michele - Nocera Inferiore (Salerno)	
308	Eurotrama S.n.c. - Arco (Trento)	0
309	Bartolini Bruno - Faenza (Ravenna)	0
310	Rigon Paolino - Lugo di Vicenza (Vicenza)	0
311	Coppa S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	0
312	Gallo Antonio - Laives (Bolzano)	0
313	Graziottin Romolo & C. S.n.c. - Montebelluna (Treviso)	0
314	F.lli Filippin di Filippin G. & C. S.n.c. - Asolo (Treviso)	0
315	B.F.C. autotrasporti S.p.a. - Tombolo (Padova)	0
316	Petrocco S.n.c. di Petrocco Giustino & C. - Chieti	0
317	Perani Giannino - Castiglione delle Stiviere (Mantova)	0
318	Bona Salvatore - Zandobbio (Bergamo)	0
319	Di Baldi Franco - Mogliano (Macerata)	0
320	S.T.A.F. S.n.c. - Cigliano (Vercelli)	0
321	Alberti Giuseppe - Cesena (Forlì)	0
322	Hellweger Albina in Thuner - Lana (Bolzano)	0
323	Tironi Giulia - Almenno S. Salvatore (Bergamo)	0
324	Sulpizii Enrico S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	0
325	Scarchilli autotrasporti latte S.a.s. - Morolo (Frosinone)	0
326	Three Continents Express Road Service S.a.s. - Trieste	0
327	Bacher Karl - Varna (Bolzano)	0
328	Masiero Mario - Noale (Venezia)	0
329	Masiero Pietro - Noale (Venezia)	0
330	Ghidini Maria Giulia & C. S.n.c. - Latina	0
331	Ghis. Fer. S.n.c. - Bariano (Bergamo)	0

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
332	S.T.E.N. Società trasporti europei nazionali S.a.s. di Lucietto Giovanni & C. - Galliera Veneta (Padova)	0
333	S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo & C. S.n.c. - Ponte di Legno (Brescia)	0
334	Zucchini Leonardo - Molinella (Bologna)	0
335	Moiola autotrasporti S.n.c. - Arco (Trento)	0
336	Zancanella Mauro - Mezzolombardo (Trento)	0
337	Brignone Matteo - Aprilia (Latina)	0
338	Piersanti Luigi - Teramo	0
339	Tomaselli Alessandra autotrasporti Al.To. - Brescia	0
340	Vadagnini Giuseppe Carlo - Merano (Bolzano)	0
341	Filippi Francesco - Faedo (Trento)	0
342	Baldo trasporti S.p.a. - Calliano (Trento)	0
343	Barletti Giuseppe - Firenze	0
344	Ciociara trasporti S.r.l. - Paliano (Frosinone)	0
345	Gianesini Erminio S.r.l. - Gorizia	0
346	Lomartire Damiano autotrasporti - Nichelino (Torino)	0
347	Tress S.r.l. - Bolzano	0
348	Bizzotto Renzo & C. S.n.c. - Tombolo (Padova)	0
349	A.I.B. S.n.c. di Borgonovo Rinaldo, Mazzola Angela & figli - Giussano (Milano)	0
350	Trenkwalder Maria trasporti internazionali - Racines (Bolzano)	0
351	Menapace Carlo S.r.l. - Bolzano	0
352	Gianassi Franca - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	0
353	Gruber Giuseppe - Bolzano	0
354	Camaur Luciano - Cormons (Gorizia)	0
355	Fert spedizioni internazionali S.p.a. - Brescia	0
356	Mazzucco Maria Gabriella - Ponte nelle Alpi (Belluno)	0
357	Pozzoni Enrico - Brivio (Como)	0
358	Sitra S.r.l. - Firenze	0
359	Imbove di Caccamo & C. S.n.c. - Santa Croce Camerina (Ragusa)	0
360	Longo Ermete - Tesero (Trento)	0
361	Monteleone Antonio - Boscoreale (Napoli)	0
362	F.lli Graziadei di Fabio, Roberto e Giovanni Graziadei S.n.c. - Fondo (Trento)	0
363	Transbozen S.r.l. - Bolzano	0
364	Tolotti Dario - Cles (Trento)	0
365	Panigada Maurizio & C. S.n.c. - Seriate (Bergamo)	0
366	Chirico Cataldo Ettore - Torino	0
367	Lyveroulaz Walter - St. Pierre (Aosta)	0
368	Herbst Giuseppina in Oberkalmsteiner - Sarentino (Bolzano)	0
369	Aufderklamm Johann - Bolzano	0
370	Bassani & Rech S.n.c. - Udine	0
371	Flash di Braccini Maria Cristina & C. S.n.c. - Firenze	0
372	Dinalva S.n.c. - Sanremo (Imperia)	0
373	Bassotto Luciano - Poiano di Valpantena (Verona)	0
374	S.A.M. di Pieralisi Siro & C. S.n.c. - Monsano (Ancona)	0
375	Santoni Trans di Santoni Aldo - Tenno (Trento)	0
376	Maggetti Due S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	0
377	Magnisi Michele - Bari	0
378	Stuppner Herbert - Trodena (Bolzano)	0
379	Eurotrans S.r.l. - Cesena (Forlì)	0
380	Veglio Luigi di G.B. Veglio & C. S.a.s. - Roretó di Cherasco (Cuneo)	0
381	F.lli Canil S.r.l. - Loria (Treviso)	0
382	Eurotransport di Zambetti Mariella - Nembro (Bergamo)	0
383	Autotrasporti f.lli Spagnolli S.n.c. di Spagnolli Giancarlo & C. - Arco (Trento)	0
384	T.I.R.A.G. S.r.l. - Egna (Bolzano)	0
385	Spondi Rivano - Brescia	0
386	Trasporti Menzato & C. S.n.c. - Villa del Conte (Padova)	0
387	Trans Fiori S.a.s. di Caccia Patrizia & C. - Latina	0
388	T.I.R. Taxi di Cerè Claudio & C. S.a.s. - Ponte Chiasso (Como)	0
389	Eurocarry - Cinquefrondi (Reggio Calabria)	0
390	Deatrans di Deanesi Vittorio & C. S.a.s. - Pescara	0
391	Nisii Mario - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	0
392	Spedipra S.r.l. - Cassano Magnago (Varese)	0
393	Autotrasporti Santuliana S.r.l. - Castello di Fiemme (Trento)	0
394	Rech S.r.l. - Feltre (Belluno)	0
395	Eurosped - Chieti Scalo	0
396	Legni Luciano - Cesena (Forlì)	0
397	Di Baldi Walter - Mogliano (Macerata)	0
398	Alpetrans S.r.l. - Marostica (Vicenza)	0
399	Alpentrans di Gasser S.n.c. - Campo di Trens (Bolzano)	0
400	Satrans S.r.l. - Brescia	0
401	Riolino Cesare - Baone (Padova)	0
402	Adami Giorgio - Arbizzano di Negrar (Verona)	0
403	Rolando Arnaldo - Albenga (Savona)	0
404	Garit di Goller A. & C. S.a.s. - Castelrotto (Bolzano)	0
405	Autotrasporti Liverani Riccardo di Liverani Gian Michele & C. S.n.c. - Faenza (Ravenna)	0
406	Pigliacelli Elio - Alatri (Frosinone)	0
407	Pavan Vittorio - Canda (Rovigo)	0
408	Flaccadori Gian Carlo - Entratico (Bergamo)	0
409	Zambetti Manuele - Burago Molgora (Milano)	0
410	Autotrasporti Lacava Francesco - Reggio Calabria	0
411	Giuliani Renzo - Ravina di Trento (Trento)	0
412	Piani Arcangelo & C. S.a.s. - Modena	0
413	Terra Trans di Kompatscher Erich & C. S.n.c. - Fiè allo Sciliar fraz. Fiè di Sopra (Bolzano)	0
414	Agocap S.r.l. trasporti internazionali - Monclassico (Trento)	0
415	Campanella S.r.l. - Francavilla al Mare (Chieti)	0
416	Moiola Flavio - Arco (Trento)	0
417	IBA - Impresa bresciana autotrasporti S.r.l. - Brescia	0
418	BP Transport S.r.l. - Udine	0
419	Trasporti Stain di Morgano G. & C. S.n.c. - Dovera (Cremona)	0
420	Columbia trans di Pierobon Giovanni e Niero Federico S.n.c. - Santa Maria di Sala (Venezia)	0
421	Bertollo Gilberto - Crespano del Grappa (Treviso)	0
422	Mutti S.p.a. - Casoni di Gariga (Piacenza)	0
423	Campana Enrico - Cingoli (Macerata)	0
424	Bridda Pierino - Chies d'Alpago (Belluno)	0
425	Trans Italia S.r.l. - Mercato San Saverino (Salerno)	0
426	Turbo Tir di Camagni Sergio & C. S.n.c. - Diegaro-Cesena (Forlì)	0
427	Capuana trasporti S.r.l. - Capua (Caserta)	0
428	Autotrasporti Frezza S.r.l. - Civita Castellana (Viterbo)	0
429	Gottardi Rino & Silvano S.n.c. - Salorno (Bolzano)	0
430	Gottardi Pio & C. S.n.c. - Salorno (Bolzano)	0
431	Lagoon Trasport S.n.c. - Sottomarina di Chioggia (Venezia)	0
432	Gambirasio Giancarlo - Dongo (Como)	0
433	Scalabrin Renzo & C. S.n.c. - Cassola (Vicenza)	0
434	Galassini Trans S.r.l. - Riva del Garda (Trento)	0
435	Smet S.p.a. - Macomer (Nuoro)	0

Num. d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
436	B & B trasporti - Aprilia (Latina)	0
437	Tirapelle trasporti S.r.l. - Roncà (Verona).	0
438	Adami autotrasporti S.r.l. - Arbizzano di Negrar (Verona)	0
439	Casa di spedizioni e trasporti eredi di Ferrari Antonio di Riccamboni Maria & C. S.a.s. - Trento	0
440	Autotrasporti internazionali Masiero Alessandro - Vicenza.	0
441	Trasporti internazionali Filippi Lino & C. S.n.c. - Lavis (Trento).	0
442	Invernizzi autotrasporti di Adelino Invernizzi & C. S.n.c. - Olginate (Como)	0
443	Autotrasporti Princivalle M. & C. di Princivalle M. S.n.c. - Bolzano.	0
444	Simonini trasporti internazionali di Simonini Dino & C. S.n.c. - Ravarino (Modena)	.
445	Parton autotrasporti S.n.c. - Bressanone (Bolzano)	0
446	Pichler Ernst & Sohn S.a.s. - Lana (Bolzano)	0
447	Trasporti europei Tir di Guidotti Francesco & C. S.n.c. - Loano (Savona)	0
448	Larosa Giovanni di Larosa Giovanni & C. S.n.c. - Firenze.	0
449	Trocker Anton S.n.c. - Bolzano.	0
450	Griggio Adriano & C. S.n.c. - Selvazzano Dentro (Padova)	0
451	Gallina Lino S.n.c. - Loria (Treviso).	0
452	Dissegna F.lli di Gino & C. S.n.c. - Rossano Veneto (Vicenza).	0
453	Corradini autotrasporti di Corradini A. & C. S.n.c. - Castello Molina di Fiemme (Trento).	0
454	Sabbioni trasporti S.r.l. - Casalecchio di Reno (Bologna)	0

ELENCO 4

Imprese richiedenti escluse dalla graduatoria di cui all'elenco n. 1 per:

A) *Mancanza di veicolo disponibile in eccedenza a quelli impegnati per altre autorizzazioni al 31 ottobre 1988:*

Antonioli Adriano - Toscolano Maderno (Brescia);
Aukenthaler Christine - Vipiteno (Bolzano);
Automar S.p.a. - Pontecagnano (Salerno);
Baggio S.p.a. trasporti - Venezia;
Barsi Marcello - Borgo a Mozzano (Lucca);
Bazzon Giovanni Pietro - Rosà (Vicenza);
Beraldin Pierino - Cismon del Grappa (Vicenza);
Bergamin Rielzo - Carmignano di Brenta (Padova);
Bisogno Raffaele - Castel S. Giorgio (Salerno);
Buffo di Luigi e Angelo S.n.c. - Mareno di Piave (Treviso);
Buzzatti trasporti S.r.l. - Sedico (Belluno);
Caltagirone Luigi - Prato (Firenze);
Chiadò e Mecca S.r.l. - Torino;
Con.A.L. S.c.r.l. Consorzio autotrasportatori lughesi - Lugo (Ravenna);
Corsi Francesco - Colognola ai Colli (Verona);
Corsi Giacomo - Colognola ai Colli (Verona);
Dalla Valle Attilio - Russi (Ravenna);
Dalle Valle Lino e Giovanni S.n.c. - Russi (Ravenna);
De Girolami Renzo - Meduna di Livenza (Treviso);
De Rocco Elso - Rivai d'Arsiè (Belluno);
Di Corrado Giovanni - Bisceglie (Bari);
Ebranati Giuseppe Trento;
Edil-Tras S.p.a. - Pinerolo (Torino);
Eredi Giacomo Saponaro S.d.f. - Noicattaro (Bari);
Falezza Alberto - Verona;
Galassini Achille - Vignola (Modena);
G.A.P. Gestione autotrasporti pesanti S.p.a. - Torino;
Gavuglio Renato - Serra Riccò (Genova);
Gemo Aurelio - Nanto (Vicenza);
Ghisini Giampietro - Carpenedolo (Brescia);
Hindelang italiana S.r.l. - Bolzano;
Inter-Vallée - Issogne fraz. Favà (Aosta);
I.T.A.L. Trans S.r.l. - Zambana (Trento);
Lampugnano f.lli G. & C. S.n.c. - Genova-Sampierdarena;
Leurini Franco - Cesena (Forlì);
Lucchi Leopoldo Renzo - Cesena (Forlì);
Margini Primo - Reggio Emilia;
Mazzotti Franco S.r.l. Casa di spedizioni internazionali - Lugo (Ravenna);
Montorfano Walter & C. S.n.c. - Cantù (Como);
Morati Arrigo & C. S.n.c. - Carpenedolo (Brescia);
Nuova Matra S.r.l. - Jerago con Orago (Varese);
Orlando Pasquale - Angri (Salerno);
Parise Francesco - Mason Vicentino (Vicenza);
Patera Sergio - Casazza (Bergamo);
Peppino Sebastiano - Montechiaro d'Asti (Asti);
Perini Giuliano & C. S.n.c. - Bolzano;
Quattrocchi Michele - Carrara;
Rasimelli e Coletti S.p.a. Europa - Perugia;
Rinaldelli Paolo - Borgo San Lorenzo (Firenze),
Sant'Ambrogio trasporti internazionali di Andriollo S.n.c. - Borgo del Grappa (Treviso);
Scopel Urbano - Moncalieri (Torino);
Sta S.r.l. - Marani di Ala (Trento);
Tavani Mario - Piacenza;
Transcar S.p.a. - Pordenone;
Transortler S.r.l. - Prato allo Stelvio (Bolzano);
Vauthier Valter - St. Pierre (Aosta);
Zamboni Romano - Vigolo Vattaro (Trento).

B) *Mancato rinnovo per insufficiente utilizzo delle autorizzazioni multilaterali rilasciate nel 1988:*

Bartolomei & Rosaia autotrasporti S.n.c. - Trecate (Novara);
Compagnia transalpina S.a.s. - Modena;
Drusian f.lli autotrasporti S.n.c. di Drusian Severino e Guido - Oderzo (Treviso);
Gatta Guido S.r.l. - Castelmella (Brescia);
G.D. trasporti S.r.l. - Bologna;
Musolino Domenico - S. Gregorio (Reggio Calabria);
Regoli Vincenzino & C. S.n.c. - Ascoli Piceno loc. Campolungo;
Sada meridionale S.p.a. - Napoli;
Sada S.p.a. spedizioni autotrasporti depositi associati - Milano;
Tra.S.T.A.R. Cella S.r.l. - Milano.

C) *Vendita nell'anno 1987 o 1988 di una autorizzazione multilaterale, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984:*

Adami Giuseppe autotrasporti - Parona (Verona);
D'Eustachio Carlo - Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Fagioli S.p.a. - S. Carlo d'Enza (Reggio Emilia);
Lapiana Giancarlo - Trento;
Pe' F.lli di Pe' Francesco & G. Paolo S.n.c. - Pisogne (Brescia);
Rinaldi Rinaldo S.r.l.- Roma.

89A3039

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 luglio 1989.

Modalità di pagamento della tassa di stazionamento delle unità da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Considerata l'impossibilità di emanare in tempi brevi le norme regolamentari di cui al citato art. 17, con conseguente impossibilità per l'utente di effettuare il versamento della tassa di stazionamento;

Considerato altresì il danno derivante all'erario dal mancato introito della tassa di stazionamento;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di emanare disposizioni tecniche provvisorie per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/89 sino all'emanazione delle predette norme regolamentari e comunque sino al 31 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

A copertura del periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge 5 maggio 1989, n. 171, sino al 31 dicembre 1989, la tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della citata legge n. 171/89 viene così determinata:

imbarcazioni e navi da diporto già immatricolate alla data di entrata in vigore del presente decreto: nella misura di sette dodicesimi della tassa annuale;

natanti da diporto a motore o a vela con motore ausiliario: per il solo periodo del loro uso con un minimo di quattro dodicesimi e fino ad un massimo di sette dodicesimi della tassa annuale. Ogni frazione di mese superiore ai primi quattro viene considerata, ai fini del pagamento della tassa, come mensilità intera.

Per il calcolo della tassa annuale si fa riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del citato art. 17.

Per le imbarcazioni e le navi da diporto già immatricolate il versamento della tassa di stazionamento deve essere effettuato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La tassa di stazionamento di cui al presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato alla Sezione di tesoreria di Roma - Via dei Mille.

Sul bollettino di conto corrente postale, oltre alla causale del versamento: «tassa di stazionamento legge n. 171/89 - anno 1989» devono essere indicati, altresì, gli elementi di identificazione dell'unità da diporto (numero e sigla dell'ufficio d'iscrizione, nome eventuale, tipo di propulsione) e la relativa lunghezza fuori tutto espressa in centimetri.

Per i natanti da diporto è sufficiente indicare, oltre alla causale del versamento, il tipo di propulsione e la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri.

La ricevuta di pagamento della tassa deve essere tenuta, per il periodo cui si riferisce, a bordo dell'unità in originale o in copia autenticata.

Art. 2.

Per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione la tassa è dovuta per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono quelli intercorrenti dal mese d'iscrizione compreso, al 31 dicembre 1989. Il pagamento deve comunque avvenire entro venti giorni dalla data d'immatricolazione.

Per le unità da diporto per le quali sia stata già versata all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto la tassa di stazionamento secondo la precedente normativa, non è dovuto alcun ulteriore tributo, sino alla scadenza della tassa già versata.

La tassa pagata è valida anche qualora intervenga il trasferimento di proprietà dell'imbarcazione o della nave da diporto.

Art. 3.

Per i natanti da diporto si considera inizio del periodo di uso la data del versamento risultante dal bollettino di conto corrente postale di cui al precedente art. 1.

In caso di mancato versamento del tributo di cui al presente decreto si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle previste dai decreti ministeriali 3 luglio 1976 e 13 ottobre 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, così come modificato dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi».

89A3101

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 24 giugno 1989.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Viste le sottoriportate decisioni della commissione della Comunità economica europea relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da:

Honduras: decisione n. 89/221 dell'8 marzo 1989;

Repubblica democratica tedesca: decisione n. 89/222 dell'8 marzo 1989;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie e di certificazione sanitaria previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 e dal decreto ministeriale 15 marzo 1985 citati in premessa, l'importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dai Paesi terzi indicati negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza e compresi nell'elenco allegato al decreto ministeriale 29 luglio 1987, è consentita alle condizioni che tali carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo, nei suddetti articoli, sempreché vengano rispettate le condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.

Art. 2.

È consentita l'importazione in Italia di carni fresche appartenenti alle categorie sottospecificate provenienti dalla Repubblica democratica tedesca alle seguenti condizioni:

1) le carni fresche di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina dovranno rispondere ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità all'allegato 1;

2) le carni fresche di solipedi domestici dovranno rispondere ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità all'allegato 2.

Art. 3.

È consentita l'importazione in Italia di carni fresche di animali domestici della specie bovina, nonché dei solipedi domestici provenienti dall'Honduras, rispondenti ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità all'allegato 3.

Art. 4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

p. *Il Ministro:* CONTU

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche [1] di animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di sanità [2]: ....

Paese esportatore: Repubblica democratica tedesca

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi (tagli): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [3] ....

Nome e indirizzo dello speditore ....

Nome e indirizzo del destinatario ....

....

[1] Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

[2] Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

[3] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica democratica tedesca per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni ed intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni nella Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e desinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito l'ispezione sanitaria ante-mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione ai sensi del capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ([1]), modificato da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE ([2]), senza presentare sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, queste malattie non si sono manifestate negli ultimi 30 giorni;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nella sei settimane precedenti,

— nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

(bollo)

Fatto a .... il ....

....

(firma del veterinario ufficiale)
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

([1]) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
([2]) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (¹) di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione : ....

Riferimento al certificato sanitario (²) : ....

Paese esportatore : Repubblica democratica tedesca

Ministero : ....

Dipartimento : ....

Riferimenti : ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di solipedi domestici : ....
(specie animale)

Natura dei pezzi : ....

Natura dell'imballaggio : ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio : ....

Peso netto : ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (²) del(i) macello(i) riconosciuto(i) : ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (²) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) : ....

....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite : da ....
(luogo di spedizione)

a : ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (³) : ....

Nome e indirizzo dello speditore : ....

....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

....

IV. *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica democratica tedesca per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

(bollo)

Fatto a ...., il ....

(firma del veterinario ufficiale)
(nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario)

(¹) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
(²) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.
(³) *Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi* il nome.

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche [1] di bovini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di sanità [2]: ....

Paese esportatore: Honduras

Ministero: ....

Servizio: ....

Referimento: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria [2] del(dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria [2] del(dei) loboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di spedizione)

con il seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

---

[1] Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.
[2] Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.
[3] Per gli aerei indicare il numero del volo, per le navi il nome della nave.

IV. *Attestato di sanità*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale , certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute da animali che hanno soggiornato sul territorio dell'Honduras per almeno tre mesi prima della macellazione o della nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

(bollo)

....

(firma del veterinario ufficiale)
(*nome, in lettere maiuscolo, titolo e qualifiche del firmatario*)

89A3030

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 1989.

Trasferimento provvisorio sotto la vigilanza del Corpo forestale dello Stato delle aree di risulta del nuovo insediamento di Monteruscello fino al loro futuro utilizzo. (Ordinanza n. 1760/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa quattromila alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monteruscello;

Considerato che è avvenuto il trasferimento della popolazione di Pozzuoli nei nuovi insediamenti realizzati in Monteruscello;

Considerato che nell'ambito del nuovo insediamento sono rimaste numerose ed estese aree da destinare a futura urbanizzazione e che occorre provvedere alla loro custodia per evitarne sia il degrado che l'occupazione da parte di abusivi;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile non dispone del personale e mezzi d'opera idonei ad assolvere a tale compito nel modo proficuo;

Considerato ancora che esiste l'urgenza tra l'altro di evitare per ragioni di sicurezza l'intromissione in dette aree degli abitanti del nuovo insediamento;

Considerato che il Corpo forestale dello Stato operante nella zona dispone delle attrezzature, mezzi personali idonei allo scopo per compiti di istituto;

Sentito in merito il parere espresso dal capo del servizio opere pubbliche di emergenza il quale ritiene che debba affidarsi al predetto istituto il compito della vigilanza delle predette aree fino ad una loro definitiva o diversa destinazione;

Sentiti gli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite l'ufficio regionale di Napoli;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste è demandato il compito di provvedere, avvalendosi del Corpo delle guardie forestali, alla vigilanza e custodia delle aree espropriate non ancora utilizzate per uso urbanistico comprese nel comprensorio del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello in Pozzuoli fino alla data della loro diversa destinazione finale.

Art. 2.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvederà alla consegna di dette aree man mano che saranno definite e perimetrate nello stato in cui trovansi all'ufficio dipartimentale di Napoli designato dal surichiamato Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Dette aree verranno restituite, a semplice richiesta, al Dipartimento della protezione civile mentre il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a praticare su dette aree gli impianti arborei e qualsiasi altra coltura che dovesse ritenere opportuni per la loro migliore conservazione, a salvaguardia dell'integrità del territorio.

Art. 4.

All'esecuzione della presente ordinanza è delegato il capo del servizio opere pubbliche di emergenza per quanto di propria competenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3093

ORDINANZA 7 luglio 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. Modificazione all'ordinanza n. 1731/FPC del 7 giugno 1988. (Ordinanza n. 1761/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 17 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni;

Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata;

Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate;

Vista la propria ordinanza n. 1510/FPC del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, nella quale si autorizzava l'Ente irrigazione Puglia e Lucania a incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec;

Vista la propria ordinanza n. 1731/FPC del 7 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989, con la quale si autorizzava un finanziamento di L. 600.000.000 per l'anno 1989 per il supero di portata dell'acquedotto Sinni da 8 mc/sec a 9 mc/sec;

Vista la nota n. 3230/3 del 14 giugno 1989 dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania che chiede, in analogia con quanto disposto nell'ordinanza n. 1510/FPC, citata, anche per il 1989 l'autorizzazione all'incremento di portata fino a 9,5 mc/sec con destinazione del supero di 1,5 mc/sec all'acquedotto pugliese senza ulteriore aumento di spesa;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta al fine di contribuire al superamento dell'emergenza per carenza di acque per uso idropotabile della regione Puglia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle ulteriori opere, necessarie ad incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec, destinando il supero di portata di 1,5 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Per tali opere non è previsto incremento della spesa prevista nell'ordinanza n. 1731/FPC.

Rimane in vigore quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 1731/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3094

ORDINANZA 7 luglio 1989.

Differimento del termine relativo al compenso del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 1762/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1471/FPC datata 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con la quale si è provveduto a nominare un commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a determinare il compenso mensile del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia fino al 31 dicembre 1988;

Vista la nota n. 664 del 16 maggio 1989 con cui il commissario *ad acta*, nel rappresentare la difficoltà incontrata nella fase di smaltimento dei rifiuti trasportati dalla motonave Zanoobia, chiede il differimento al 31 dicembre 1989 del termine indicato nella predetta ordinanza n. 1583/FPC necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti;

Considerato che a causa delle difficoltà incontrate il programma operativo ha subito un rallentamento che ha permesso di smaltire solo n. 2233 fusti su n. 10592 sbarcati;

Ritenuto, pertanto, che il richiesto differimento al 31 dicembre 1989 sia indispensabile all'ultimazione delle operazioni relative allo smaltimento definitivo dei rifiuti e, che, all'uopo, è in avanzato corso di perfezionamento una nuova strategia che intende utilizzare poli di smaltimento esteri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1988, indicato nell'art. 2 dell'ordinanza n. 1583/FPC del 21 ottobre 1988, relativo al compenso forfettario mensile del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia, è differito al 31 dicembre 1989.

L'onere, presuntivamente valutato il lire 30 milioni, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3095

ORDINANZA 8 luglio 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Modifica dell'opera riguardante l'utilizzazione idropotabile delle acque del serbatoio sul fiume Naro. (Ordinanza n. 1763/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale venivano disposte misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana;

Vista la nota n. 06773 del 27 giugno 1989 del presidente della regione siciliana con la quale si richiede la modifica dell'ordinanza n. 1674/FPC, citata, per l'opera riguardante l'utilizzazione idropotabile delle acque del serbatoio sul fiume Naro;

Visto il rapporto tecnico dell'ufficio del genio civile di Agrigento del 24 giugno 1989 che ha evidenziato la scarsa qualità delle acque da potabilizzare nonché le limitazioni al prelievo delle stesse imposte dall'Ente di sviluppo agricolo, concessionario delle acque;

Considerato che nel medesimo rapporto si propone un progetto alternativo che prevede l'utilizzazione di parte dell'acqua dissalata dal costruendo quinto modulo del dissalatore di Gela attraverso una condotta di sollevamento da Licata a Canicattì con diramazione per Campobello di Licata e Ravanusa a servizio dei comuni interessati, fermo restando l'importo previsto per l'opera originaria di lire 20 miliardi;

Vista la richiesta del presidente della regione siciliana che nella nota n. 06773 citata chiede di poter ricorrere, stante l'urgenza e la complessità dell'opera, al sistema dell'appalto concorso ai sensi della legge regionale n. 21/85 e chiede altresì il rinnovo delle procedure accelerative già disposte;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Ravvisata la necessità di stabilire un congruo termine di tempo per l'affidamento delle opere disponendo procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile le crisi idriche segnalate dalla regione siciliana, limitando a centoventi giorni le opere da affidare mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana è disposta la modifica dell'opera afferente i territori di Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì mediante la costruzione di una condotta di sollevamento per il medesimo importo globale di lire 20.000 milioni.

L'opera è dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile.

Art. 2.

L'affidamento dell'opera mediante appalto-concorso è di competenza dell'assessorato ai lavori pubblici regionale che potrà avvalersi dell'ufficio del genio civile territorialmente competente.

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori gli uffici di cui all'art. 2 sono autorizzati a derogare alle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed essere effettuato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

Art. 4.

Rimangono in vigore gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordinanza n. 1674/FPC, del 24 marzo 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3096

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 giugno 1989.

Disposizioni per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227.

Al presidente della giunta della regione Abruzzo

Al presidente della giunta della regione Emilia-Romagna

Al presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta della regione Marche

Al presidente della giunta della regione Molise

Al presidente della giunta della regione Puglia

Al presidente della giunta della regione Veneto

Al fine di realizzare, con l'urgenza richiesta dall'adozione del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge citato, le SS.LL. possono provvedere alle richieste di finanziamento secondo le seguenti indicazioni per quanto applicabili e salvo le eventuali prescrizioni che si renderanno necessarie a seguito della conversione del decreto-legge suddetto:

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge le regioni costiere adriatiche in indirizzo, propongono, entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente comunicazione, gli interventi presentando in duplice copia alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente le istanze di finanziamento relative.

2. Le regioni nel presentare le istanze di finanziamento allegheranno, per ciascuna di esse, l'apposita scheda-progetto allegata e la eventuale certificazione di conformità della scheda stessa con la documentazione tecnica e scientifica ad essa sottostante.

3. Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potrà essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 700 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.

4. Le istante di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di trenta giorni dalla concessione del finanziamento.

5. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

a) contengano richieste di finanziamento relative ad interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;

b) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.

6. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la scheda-progetto relativa a ciascun intervento sarà compilata in conformità con le indicazioni contenute nella nota informativa allegata alla scheda stessa.

Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente, a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Si terrà naturalmente conto del contributo di ciascun intervento al risanamento ambientale in relazione della gravità delle condizioni di inquinamento dell'area interessata dalle soluzioni tecniche prescelte, nonché dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.

Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sotto-stimati, la valutazione potrà essere effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente modificati sentite, ove occorra, le amministrazioni ed i responsabili interessati, con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

Il Ministro: RUFFOLO

SCHEDA-PROGETTO

(Riservato alla commissione tecnico-scientifica)

Si certifica che le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda e nelle tavole e documenti annessi sono pienamente conformi alla documentazione progettuale in base alla quale la scheda medesima ed i relativi allegati sono redatti.

Data, ...

Firma ....

Qualifica ....

Parte I: INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Titolo del progetto..............................

....

....

1.2. Regione proponente..............................

....

1.3. Soggetto promotore..............................

....

1.4. Costo totale del progetto ....
(in milioni di lire)

1.5. Finanziamento richiesto ....
(in milioni di lire)

1.6. Tipologia del progetto ....

....

....

1.7. Soggetto responsabile della realizzazione del progetto: ....

....

....

....

1.8. Esecutori e responsabili delle opere:

a) ....

....

b) ....

....

c) ....

....

1.9. Soggetto che curerà la gestione delle opere: ....

....

....

....

1.10. Tempo previsto per la realizzazione dell'intevento: ....

....

Parte II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGETTO.

2.1. Informazioni generali.

Nome ....

Ragione sociale ....

Sede legale ....

Capitale versato ....

Indirizzo ....

Amministratore e/o legale rappresentante ....

....

Parte III: DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

3.1. Descrizione del progetto proposto e delle caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione da adeguare (riportare i dati relativi nella tavola 1).

3.2. Descrizione della situazione attuale. Eventuali riferimenti territoriali, sociali, economici, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici.

3.3. Motivazioni del progetto proposto.

3.4. Obiettivo che si intende perseguire.

3.5. Risultati attesi e benefici realizzabili.

3.6. Caratteristiche tecniche e funzionali del progetto proposto:

tecnologie adottate;

tipologie di lavori ed opere, principali parametri dimensionali e/o di prestazioni.

3.7. Organizzazione delle attività per la realizzazione del progetto proposto.

3.8. Elenco e descrizione sintetica degli elaborati allegati alla scheda-progetto.

Parte IV: COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO.

4.1. Descrizione e quantificazione dei costi dell'intervento proposto. Distinzione dei costi in relazione alle diverse opere da realizzare (riportare i dati relativi nelle tavole 2, 3 e 4).

Parte V: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

NOTE ESPLICATIVE

Si chiarisce che occorrerà compilare la scheda per ogni singola iniziativa per la quale si richiede il finanziamento. La scheda dovrà essere timbrata e firmata.

I - *Parte prima:* INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Indicare il titolo dell'intervento proposto in materia concisa, chiara ed univoca, tale da fornire immediatamente un'idea precisa circa la sua natura e le sue caratteristiche.

1.2. La regione «proponente» è quella che presenta formalmente l'istanza di finanziamento, con annesso il relativo modulo e gli allegati richiesti.

1.3. Il soggetto «promotore» è il soggetto competente in ordine alla realizzazione dell'intervento.

1.4. Indicare il costo complessivo del progetto in migliaia di lire.

1.5. Indicare l'ammontare del finanziamento in migliaia di lire, a carico del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge n. 67/1988.

1.6. Precisare la tipologia del progetto con riferimento al seguente schema di classificazione:

progetti con rimozione chimico-fisica del fosforo;
progetti con rimozione biologica del fosforo.

1.7. Indicare l'amministrazione, nonché il nome ed il recapito del funzionario responsabile del progetto.

1.8. Indicare enti, istituti, società, imprese pubbliche e/o private a cui verranno affidati gli interventi.

III - *Parte terza:* DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

3.1. Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti del progetto proposto (natura, ubicazione, dimensione, capacità di offerta, finalità dirette ed indirette, ecc.), nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto da adeguare.

3.2. Occorre procedere in maniera sintetica alla descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali e tecnologici, che concorrano ad evidenziare gli aspetti più significativi dell'intervento proposto.

3.3. Indicare, in riferimento alla situazione attuale, le principali motivazioni dell'intervento.

3.4. Indicare, in collegamento con le motivazioni, i principali obiettivi dell'intervento.

3.5. Descrizione dei risultati prevedibili e prima quantificazione dei benefici realizzabili.

3.6. Dovranno essere identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

3.7. Elencare e descrivere sinteticamente gli elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda-progetto.

IV - *Parte quarta:* COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO.

4.1. La descrizione e la quantificazione dei costi di investimento saranno compiute con riferimento alle opere previste dall'intervento proposto e dovranno discendere dai relativi computi metrici estimativi.

TAVOLA 1

IMPIANTI ESISTENTI

IMPIANTO (N. ...)				
DENOMINAZIONE				
COMUNE			PROVINCIA	
IMPIANTO			ANNO O PERIODO	
TIPO DI FOGNATURA			TRATTAMENTO ANCHE DI SCARICHI INDUSTRIALI	
RECAPITO DELL'EFFLUENTE				
DATI		UNITA' DI MISURA	DI PROGETTO	EFFETTIVO
ABITANTI TOTALI SERVITI		NUMERO DI ABITANTI		
di cui	RESIDENTI			
	FLUTTUANTI			
	EQUIVALENTI			
PORTATA MEDIA		m^3/d		
PORTATA DI PUNTA		m^3/d		
BOD5 MEDIO INFLUENTE		kg/d		
SOLIDI SOSPESI MEDI INFLUENTE		kg/d		
FOSFORO TOTALE MEDIO INFLUENTE		kg/d		
AZOTO TOTALE MEDIO INFLUENTE		kg/d		
BOD5 MEDIO EFFLUENTE		kg/d		
SOLIDI SOSPESI MEDI EFFLUENTE		kg/d		
FOSFORO TOTALE MEDIO EFFLUENTE		kg/d		
AZOTO TOTALE MEDIO EFFLUENTE		kg/d		

(*) Numero d'ordine

Tavola 1
Pag. 2

LINEA LIQUAMI	SI	NO
PRIMARIO		
FANGHI ATTIVATI		
OSSIDAZIONE PROLUNGATA		
FILTRI PERCOLATORI		
ALTRI (specificare)		

LINEA FANGHI	SI	NO
DIGESTIONE AEROBICA		
DIGESTIONE ANAEROBICA		
ESSICCAMENTO SU LETTI		
DISIDRATAZIONE MECCANICA		

TIPO DI TRATTAMENTO FINALE
incenerimento / / compostaggio / /

SMALTIMENTO
discarica / / utilizzazione agricola / /
altri / /

PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO	UNITA' COMPLESSIVE	NUMERO MEDIO DI GIORNI LAVORATIVI PER UNITA' (d/anno)

Altre caratteristiche dell'impianto: ____________

Tavola 1
Pag. 3 (*)

UNITA' OPERATIVE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	UNITA' DI MISURA	VALORE DEL PARAMETRO
Sedimentazione primaria	volume utile	m^3	
Ossidazione biologica a fanghi attivati	volume utile	m^3	
Ossidazione biologica a letti percolatori	volume utile	m^3	
Chiariflocculazione	volume utile	m^3	
Sedimentazione secondaria	volume utile	m^3	
Disinfezione	volume utile	m^3	
Digestione aerobica	volume utile	m^3	
Digestione anaerobica	volume utile	m^3	
Stabilizzazione chimica	volume utile	m^3	
Disidratazione meccanica	n. unità	n	
Filtropresse	volume camere per unità	m^3	
Disidratazione meccanica	n. unità	n	
Filtri a nastro	larghezza nastro per unità	m	
Disidratazione meccanica	n. unità	n	
Centrifughe	portata nominale per unità	m^3/h	
Essiccamento	portata fango	m^3/h	
Incenerimento	n. unità	n	
	superficie totale piani per unità	m^2	

(*) La tavola va riempita solo nel caso che l'impianto esistente sia interessato dall'intervento proposto per un suo adeguamento e/o potenziamento o per qualsiasi altra circostanza che ne modifichi il funzionamento (ad esempio adduzione di scarichi aggiuntivi rispetto alla situazione esistente).

TAVOLA 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE

1	2	3		4	5	6									
N. COD.	TIPOLOGIA DI OPERA O LAVORO	PARAMETRI DIMENSIONALI E DI PRESTAZIONE		COSTO TOT. PER TIPO DI OPERA O LAVORO (milioni di lire 88) (c)	COSTO UNITARIO (4:3A) (000)	INCIDENZE SUL COSTO TOTALE PER TIPO DI OPERA O LAVORO									
		A PAR. DIMENS. (a)	B PAR. DI PREST. (b)			MANODOPERA		MATERIALI		TRASPORTI		NOLI		TOTALE	
						IMP.	%	IMP.	%	IMP.	%	IMP.	%	IMP. (d)	%
															100
			Totale		Totali										100

(a) Ad esempio: Km, m^3, m^2 ecc.

(b) Ad esempio: 15 l/sec. (portata); 50m (prevalenza)

(c) Quota di importo a base d'asta (esclusi: progettazione, spese generali espropri, imprevisti).

(d) Riportare i dati di colonna 4

TAVOLA 3

OPERE DISTINGUIBILI

(in milioni di lire '88)

N° Ordine	OPERE	COSTO
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
..		
..		
..		
..		
..		
n.		
	Totale	

TAVOLA 4

COSTI DI INVESTIMENTO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TECNICO-INGEGNERISTICA

(a prezzi anno base) (in milioni di lire)

N. Ordine	VOCI DI COSTO	COSTI SOSTEN. ENTRO L'ANNO O	ANNI				TOTALI DAL 1° AL 4° ANNO
			1°	2°	3°	4°	
1.	Opere civili						
2.	Apparecchiature elettromeccaniche						
3.	Costi comuni						
4.	Importo a base d'asta (1+2+3)						
5.	Imprevisti tecnici						
6.	Beni immateriali						
6.1							
...							
6.n							

Tavola 4
Pag. 2

(a prezzi anno base) (in milioni di lire)

N. Ordine	VOCI DI COSTO	COSTI SOSTEN. ENTRO 1° anno 0	ANNI 1°	2°	3°	4°	TOTALI DAL 1° AL 4° ANNO
7.	Altri beni mobili						
8.	Progettazione						
9.	Direzione e collaudo						
10.	Espropri						
11.	Lavori in economia						
12.	Altre spese						
13.	IVA di cui:						
13.1	IVA su importo a base d'asta						
13.2	IVA su restanti voci di costo (da 5 a 12)						
14.	Totale gener. a prezzi costanti (da 4 a 13)						
15.	Revisione prezzi						
15.	Totale generale a prezzi correnti (14+15)						

89A3058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Suk Kyu Kim, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yusuf Ali Osman, ambasciatore della Repubblica democratica somala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Francisco Sucre Figarello, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Rouighi, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joao Baptista Mawete, ambasciatore della Repubblica popolare di Angola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 3 luglio 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Peter F. Secchia, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

89A3071

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 174, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali».

Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 174, recante: «Misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989.

89A3115

Mancata conversione del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Venezia"».

Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Venezia"» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989.

89A3116

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale del commercio estero

Con decreto ministeriale 28 giugno 1989 sono stati costituiti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale del commercio estero (I.C.E.).

89A3069

Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale del commercio estero

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989 è stato costituito il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale del commercio estero (I.C.E.).

89A3070

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto ministeriale 6 luglio 1989 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è stata aumentata di lire 19,5 milioni annui lordi, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

89A3073

Sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla «Semeco S.p.a.», con sede legale in Milano, per l'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, e nomina di un commissario permanente.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto 2 ottobre 1973, modificato in data 20 settembre 1984, alla «Semeco S.p.a.», con sede in Milano, è stata sospesa.

La sospensione comporta l'inibizione dalla data di notifica del presente decreto fino alla data di notifica di un successivo provvedimento interministeriale, dell'assunzione di nuovi incarichi relativi alle attività soggette all'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

È stato, altresì, designato quale commissario permanente, presso la predetta società il dott. Marco Reboa, con studio professionale in Milano, via Borgogna n. 5.

89A3114

MINISTERO DEL TESORO

N. 133

Corso dei cambi del 12 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,300	1363,300	1363,75	1363,300	1363,300	1363,30	1363,440	1363,300	1363,300	1363,30
Marco germanico	725 —	725 —	725,50	725 —	725 —	725 —	725 —	725 —	725 —	725 —
Franco francese	213,700	213,700	214 —	213,700	213,700	213,70	213,810	213,700	213,700	213,70
Fiorino olandese	643,010	643,010	642,75	643,010	643,010	643,01	642,910	643,010	643,010	643,01
Franco belga	34,627	34,627	34,64	34,627	34,627	34,62	34,662	34,627	34,627	34,62
Lira sterlina	2213 —	2213 —	2215 —	2213 —	2213 —	2213 —	2213,880	2213 —	2213 —	2213 —
Lira irlandese	1938,500	1938,500	1938 —	1938,500	1938,500	1938,50	1938 —	1938,500	1938,500	—
Corona danese	186,670	186,670	186,80	186,670	186,670	186,67	186,620	186,670	186,670	186,67
Dracma	8,383	8,383	8,38	8,383	—	—	8,383	8,383	8,383	—
E.C.U.	1497,700	1497,700	1499,25	1497,700	1497,700	1497,70	1498 —	1497,700	1497,700	1497,70
Dollaro canadese	1145,400	1145,400	1145 —	1145,400	1145,400	1145,40	1145,700	1145,400	1145,400	1145,40
Yen giapponese	9,703	9,703	9,71	9,703	9,703	9,70	9,701	9,703	9,703	9,70
Franco svizzero	841,400	841,400	841 —	841,400	841,400	841,40	841,200	841,400	841,400	841,40
Scellino austriaco	102,990	102,990	103 —	102,990	102,990	102,99	102,980	102,990	102,990	102,99
Corona norvegese	196,660	196,660	196,75	196,660	196,660	196,66	196,750	196,660	196,660	196,66
Corona svedese	211,540	211,540	211,50	211,540	211,540	211,54	211,500	211,540	211,540	211,54
FIM	320,200	320,200	320,50	320,200	320,200	320,20	320,300	320,200	320,200	—
Escudo portoghese	8,643	8,643	8,65	8,643	8,643	8,64	8,650	8,643	8,643	8,64
Peseta spagnola	11,560	11,560	11,55	11,560	11,560	11,56	11,565	11,560	11,560	11,56
Dollaro australiano	1035,300	1035,300	1037 —	1035,300	1035,300	1035,30	1036,500	1035,300	1035,300	1035,30

Media dei titoli del 12 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,300
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,675
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,500
» » » 22- 6-1987/91	88,700
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	72,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,425
» » » »	17- 1-1986/91	99,875
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99,500
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,450
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,850
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	98,750
» » » »	1- 2-1985/92	97,900
» » » »	18- 4-1986/92	97,825
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,825
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,525
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	17- 7-1986/93	95,875
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,100
» » » »	20-10-1986/93	95 —
» » » »	19-12-1986/93	95,425
» » » »	18-11-1987/93	95,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	97,025
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,800
» » » »	1- 8-1988/93	98,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	97,625
» » » »	1-11-1988/93	97,975
» » » »	1-10-1987/94	95,925
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	93,075
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,375
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,050
» » » »	1-10-1985/95	93,275
» » » »	1-11-1985/95	93,300
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,625
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,800
» » » »	1- 3-1986/96	92,925
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,600
» » » »	1- 6-1986/96	94,700
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	93 —
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	93 —
» » » »	1-11-1986/96	93,200
» » » »	1-12-1986/96	92,950
» » » »	1- 1-1987/97	92,900
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	92,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,350
» » » »	1- 6-1987/97	94,425
» » » »	1- 7-1987/97	94,175
» » » »	1- 8-1987/97	93,050
» » » »	1- 9-1987/97	94,900
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,350
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,225
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,325
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,675
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,875
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,300
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,975
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,800
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,200
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,700
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,250
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,950
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,600
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,050
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,450
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,950
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,075
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,800
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,250
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,825
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,925
» » » 9,25%	1-10-1990	97,300
» » » 11,50%	1-10-1990	99,275
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,025
» » » 9,25%	1-11-1990	97,275
» » » 9,25%	1-12-1990	97,425
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,425
» » » 11,50%	1-11-1991	97,525
» » » 11,50%	1-12-1991	97,275
» » » 9,25%	1- 1-1992	94 —
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,575
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,575
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,275
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,125
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,925
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,525
» » » 11,00%	1- 5-1992	94,950
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,350
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,950
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,850
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,200
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,675
» » » 12,50%	1-10-1992	97,625
» » » 12,50%	1-11-1993	97 —
» » » 12,50%	17-11-1993	97,050
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,375
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,125
» » » »	1983/90 11,50%	102,425
» » » »	1984/91 11,25%	103,700
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	102,400
» » » »	1985/93 9,60%	101,050
» » » »	1985/93 9,75%	100,550
» » » »	1985/93 9,00%	98,675
» » » »	1985/93 8,75%	97,550
» » » »	1986/94 8,75%	97,650
» » » »	1986/94 6,90%	90,300
» » » »	1987/94 7,75%	91,250
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	97,025
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,875
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M12079

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rideterminazione delle indennità di carica spettanti ai componenti degli organi collegiali di amministrazione e di revisione dei conti degli enti vigilati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1989, registro n. 6 Turismo, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le indennità di carica per i componenti degli organi collegiali di amministrazione e di revisione dei conti degli enti vigilati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a decorrere dal 1° agosto 1988, sono aumentati del 30 per cento, rispetto alle misure predeterminate con decreti presidenziali 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1981, registro n. 4 Turismo, foglio n. 273; 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 360 e n. 361; 19 dicembre 1983, registrato il 27 febbraio 1984, registro n. 2 Turismo, foglio n. 166; 13 marzo 1984, registrato il 7 maggio 1984, registro n. 4 Turismo, foglio n. 134 e 18 dicembre 1985, registrato il 20 marzo 1986, registro n. 4 Turismo, foglio n. 66.

89A3072

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1989 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1967 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al Merito della Repubblica italiana» al sig. Mario Cravich per la rinunzia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968 alla pagina 52ª, colonna 3ª, 2° nominativo dal basso di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

89A3074

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (sentosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1989 rispetto a giugno 1988 risulta pari a più 7,0 (settevirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1989 rispetto a giugno 1987 risulta pari a più 12,2 (dodicivirgoladue).

89A3111

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*